

N. 18788 di rep.

N. 10377 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2026 (duemilaventisei)

il giorno 23 (ventitré)

del mese di aprile

in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta, a mezzo della Presidente del Consiglio di Amministrazione Laura Zanetti, della società per azioni quotata denominata:

"ITALMOBILIARE Società per Azioni"

o, in forma abbreviata, **"ITALMOBILIARE S.p.A."**, con sede legale in Milano, via Borgonuovo n. 20, capitale sociale Euro 100.166.937 i.v., suddiviso in n. 42.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00796400158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 349168 (di seguito, **"Italmobiliare"** o **"ITM"** o la **"Società"**),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale della Parte Straordinaria dell'Assemblea della predetta Società tenutasi, alla mia costante presenza, presso la Sala Conferenze della Fondazione Luigi Rovati in Milano, Corso Venezia n. 52, in data

22 (ventidue) aprile 2026 (duemilaventisei)

giusta l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure *infra* riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito presso la Sala Conferenze della Fondazione Luigi Rovati in Milano, Corso Venezia n. 52, per quanto concerne la Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno, è quello di seguito riportato, essendo la Parte Ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Laura Zanetti, assume la presidenza dell'Assemblea.

La Presidente, quindi, rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società e, anzitutto (alle ore 10,32), incarica me notaio della redazione del verbale di Parte Straordinaria quale segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

La Presidente comunica che:

- l'odierna Assemblea Straordinaria è stata convocata in unica adunanza, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale per adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli articoli 2409 *sexiesdecies* e seguenti del Codice Civile nonché ulteriori modifiche statutarie: articolo 3 (Oggetto Sociale), articolo 4 (Durata), articolo 10 (Intervento e rappresentanza), articolo 18 (Poteri), articolo 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo), articolo 26 (Revisione legale dei conti), articolo 33 (Rinvio alle norme di legge) e parziale rinumerazione degli articoli dello statuto; delibere conseguenti;

Parte Ordinaria

omissis;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, recante le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, è stato pubblicato in data 12 marzo 2026 sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage"; in data 13 marzo 2026, per estratto, sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "MF Milano Finanza" e "L'Eco di Bergamo";

- secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e indicato nel suddetto avviso di convocazione, è stato consentito l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in relazione alla presente assemblea anche per il tramite del Rappresentante Designato ex articolo 135-undecies del TUF, individuato nella persona dell'avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento. Il modulo per la delega al Rappresentante Designato, il modulo di delega ordinario, l'attestazione del delegato ex art. 135-novies del TUF nonché le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni che lo compongono sono stati pubblicati sul sito *internet* della Società il 12 marzo 2026. Del pari, in data 12 marzo 2026, è stata pubblicata sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", nonché depositata presso la sede sociale, la Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'Ordine del giorno, comprensiva di tutte le proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al documento informativo sul piano di *phantom stock grant* Italmobiliare 2026-2028;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, nei termini di cui al predetto articolo 126-bis del TUF;

- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla

legge in relazione a tutti i punti posti all'Ordine del giorno di cui è stata data lettura;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;

- oltre alla Presidente, sono presenti il Consigliere Delegato ing. Carlo Pesenti, gli Amministratori: Livio Strazzerà, Giorgio Bonomi, Valentina Casella, Marco Cipelletti, Elsa Fornero, Luca Minoli, Chiara Palmieri, Roberto Pesenti, nonché, per il collegio sindacale, Pierluigi De Biasi, Presidente, Antonia Di Bella e Gabriele Villa. Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Mirja Cartia d'Asero e Pietro Ruffini;

- è altresì presente il Rappresentante Designato, nella persona dell'avv. Dario Trevisan.

La Presidente segnala che, al momento dell'apertura dell'odierna assemblea, sono presenti n. 152 aventi diritto, di cui 7 in proprio e 145 rappresentati per delega, rappresentanti n. 32.335.866 azioni ordinarie sulle n. 42.500.000 azioni ordinarie. Gli aventi diritto presenti rappresentano il 76,084391% del capitale sociale. La Presidente precisa che, nel corso dell'Assemblea comunicherà gli aggiornamenti sulle presenze.

A questo punto la Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può quindi deliberare sull'argomento di Parte Straordinaria posto all'Ordine del Giorno.

Quindi informa che:

- per facilitare le verbalizzazioni, gli interventi vengono registrati;

- i dati personali raccolti in sede di ammissione all'Assemblea e mediante l'impianto di registrazione sono trattati e conservati dalla Società ai fini e con le modalità specificate nell'informativa messa a disposizione degli intervenuti.

La Presidente invita gli aventi diritto a rendere note eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. Invita altresì gli aventi diritto che nel corso dell'Assemblea desiderassero prendere la parola a recarsi alla postazione dedicata nella sala per consentire una chiara riproduzione dell'intervento e, conseguentemente, una corretta verbalizzazione dello stesso e a comunicare al Segretario il proprio nome e cognome, precisandosi che gli interventi che saranno compiuti dalla sala non potranno essere considerati ai fini della verbalizzazione.

La Presidente comunica:

- che sono pervenute alcune domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e che le risposte fornite dalla Società sono qui messe a disposizione

di tutti gli aventi diritto al voto e saranno parimenti allegati al verbale di Assemblea;

- che è consentito assistere all'odierna Assemblea a esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di Revisione. La Presidente si riserva di comunicare in seguito i nominativi, se l'assemblea lo richiederà;

- che per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

La Presidente inoltre dichiara che:

- il capitale sociale è di euro 100.166.937 suddiviso in n. 42.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;

- alla data odierna la Società possiede n. 484.053 azioni proprie ordinarie, pari all'1,139% del capitale sociale;

- sulla base delle risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

- Azionista **Carlo Pesenti**: numero azioni 20.877.509 (49,124% sul capitale sociale), di cui n. 20.419.250 (48,045% sul capitale sociale) azioni indirettamente tramite Efiaparind BV, Efiaparind BV & CIE SCPA, Cemital Privital Aureliana S.p.A. e con intestazione fiduciaria a CFN Generale Fiduciaria S.p.A. e n. 458.259 azioni (1,078% sul capitale sociale) direttamente a titolo personale;

- Azionista **Serfis S.p.A.**: numero azioni 4.765.000 (11,212% sul capitale sociale);

- Azionista **Mediobanca S.p.A.**: numero azioni 2.894.044 (6,81% sul capitale sociale);

- Azionista Morgan Stanley (tramite Morgan Stanley & Co International PLC): numero azioni 1.332.506 (3,135% sul capitale sociale);

tutte le percentuali sopra indicate sono calcolate sulla totalità delle azioni ordinarie emesse e comprensive, quindi, delle azioni proprie detenute dalla Società.

La Presidente

- segnala che il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto deleghe;

- invita il Rappresentante Designato a eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (per mancato conferimento di istruzioni), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute;

- invita, infine, il Rappresentante Designato a indicare pure, sempre a valere per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4, TUF;

- comunica che
- l'elenco nominativo dei legittimati aventi diritto che partecipano in proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, sarà allegato, quale parte integrante, al verbale dell'Assemblea;
- è stata effettuata dall'Ufficio assembleare, dalla Presidente a tal fine autorizzato, la verifica della rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge;
- tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative agli aspetti organizzativi, avverranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti;
- nel corso dell'assemblea, ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea presentandosi al personale addetto. Il rientro del partecipante comporterà la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza";
- in ottemperanza alle disposizioni della CONSOB che prescrivono la menzione nel verbale dei nominativi dei legittimati al voto che dovessero lasciare la sala prima di ogni votazione, si pregano i partecipanti che nel corso dei lavori desiderassero uscire di segnalarlo all'Ufficio Assembleare comunicando il numero di azioni possedute in proprio e per delega.

La Presidente segnala che alle ore 11 sono presenti in proprio e per delega n. 152 aventi diritto, rappresentanti n. 32.335.866 azioni ordinarie sulle n. 42.500.000 azioni ordinarie. Gli aventi diritto presenti rappresentano il 76,084391% del capitale sociale. Conferma quindi che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può pertanto deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria.

La Presidente passa quindi a trattare il **primo e unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria.**

1. Modifica dello statuto sociale per adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile nonché ulteriori modifiche statutarie: articolo 3 (Oggetto Sociale), articolo 4 (Durata), articolo 10 (Intervento e rappresentanza), articolo 18 (Poteri), articolo 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo), articolo 26 (Revisione legale dei conti); articolo 33 (Rinvio alle norme di legge) e parziale rinumerazione degli articoli dello statuto; delibere conseguenti.

Per riservare maggiore spazio alla discussione, la Presidente propone di omettere la lettura della dettagliata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto e di

leggere la sola proposta di deliberazione riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Su invito della Presidente io Notaio do quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, come *infra* trascritta.

La Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria e rinnova l'invito agli aventi diritto che desiderassero prendere la parola a recarsi alla postazione apposita e di dichiarare al Segretario il proprio nome e cognome.

Bava, richiama i propri siti www.marcobava.it, www.nuovomodellodisviluppo.it, www.omicidioedoardoagnelli.it e precisa di non avere istinti suicidi. Si sofferma quindi sulla proposta di modifica all'art. 10 in cui si prevede che l'assemblea possa svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato (c.d. assemblea "a porte chiuse"): segnala, con sofferenza (per il legame storico con la famiglia Pesenti) ma per coerenza personale (anche per gli studi svolti con Onorato Castellino) di essere fortemente contrario a tale disposizione, ricordando che persino la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia proprio per non aver correttamente recepito, su questo punto, la direttiva europea sui diritti degli azionisti. Contesta la proposta anche sotto il profilo della opportunità: se l'obiettivo è quello di consentire lo svolgimento dell'assemblea anche in situazione estreme (guerre o pandemia), sarebbe sufficiente prevedere un'assemblea online, invece che "a porte chiuse". Inoltre, la proposta, ad avviso del socio, demolisce la tradizione di apertura del Gruppo Pesenti e consente il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), del Codice Civile. Il socio, pur riconoscendo la bontà e la continuità della gestione del gruppo sin dai tempi di Italcementi, si oppone a tale proposta preannunciando sul punto l'esercizio di un'azione di responsabilità per violazione degli artt. 3, 21 e 47 della Costituzione e delle norme di diritto internazionale. Ancora, il socio contesta il ruolo quale rappresentante designato dell'Avv. Trevisan, lamentando che questi si sia espresso pubblicamente a favore delle assemblee "a porte chiuse" - essendo peraltro portatore di un conflitto di interesse - nonostante la contrarietà di fondi di investimento come BlackRock; anche su questo aspetto preannuncia l'esercizio di un'azione di responsabilità. Conclude ribadendo di ritenere la proposta un grave vulnus democratico e invitando a soprassedere da tale modifica.

Nessun altro chiedendo la parola, la **Presidente** ricorda che la disposizione statutaria commentata da Bava si limita ad introdurre in statuto una facoltà e avverte che modificare la proposta del Consiglio in assemblea potrebbe creare

difficoltà ai delegati presenti in assemblea.

L'ing. Pesenti si associa alla Presidente segnalando che la disposizione introduce una semplice facoltà opzionale, che si potrà decidere di attivare o meno; segnala che la stessa appare peraltro minore rispetto alle ben più rilevanti modifiche con l'introduzione del sistema monistico improntate all'obiettivo di raggiungere un equilibrio di governance di eccellenza.

Io notaio, su invito della Presidente, ricordo anzitutto che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 47/2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile e quindi in vigore dal 29 aprile), il TUF prevede che le assemblee potranno in futuro tenersi "a porte chiuse" a prescindere da una clausola statutaria: la clausola statutaria in discussione, quindi, nel consentire tale opzione "nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge" si limita a recepire in statuto la disciplina di legge, consentendo di attivare una opzione che sarebbe comunque riconosciuta dalla legge. Ricorda infine che Italmobiliare è tra le poche società che non ha fatto ricorso, anche quest'anno, a tale facoltà.

Bava, in replica, si dichiara totalmente contrario alle modifiche approvate, inclusa quella che consente di escludere dalla discussione i soci che detengono meno dello 0,5% del capitale; il socio ritiene che la norma derivi da una situazione personale di astio nei suoi confronti da parte del prof. Gros-Pietro; lamenta, più in generale, che questa ultima legge confermi che in Italia il potere è esercitato "in modo fascista". Ribadisce di ritenere la modifica inutile e sbagliata, mentre all'Italia servirebbero persone illuminate che prendano la rotta giusta: egli stesso ritiene di aver pagato per aver fatto la propria parte negli ultimi quarant'anni in tale direzione.

L'ing. Pesenti ribadisce di ritenere che la modifica di cui si discute sia davvero minore rispetto alle ben più rilevanti modifiche alla *governance*.

La Presidente, nessun altro intervenendo, segnala che alle ore 11,26 sono presenti in proprio e per delega n. 153 aventi diritto, rappresentanti n. 32.335.886 azioni ordinarie sulle n. 42.500.000 azioni ordinarie. Gli aventi diritto presenti rappresentano il 76,084438% del capitale sociale. Pone quindi in votazione, per alzata di mano la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Italmobiliare, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di adottare il sistema di amministrazione e controllo cd. 'monistico' di cui agli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile, costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 e un massimo di 15

amministratori, di cui 3 facenti altresì parte del Comitato per il controllo sulla gestione e per l'effetto di introdurre in statuto un nuovo articolo 14 (Sistema di amministrazione e controllo) con conseguente rinumerazione dei successivi articoli; di modificare gli attuali articoli 11 (Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni), 14 (Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica), 15 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 16 (Sostituzione degli amministratori), 19 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo), 22 (Doveri di informazione), 28 (Nomina e Requisiti), di sopprimere gli attuali articoli 23 (Composizione del Collegio sindacale), 24 (Nomina del Collegio sindacale), 25 (Sostituzione dei sindaci), 26 (Riunioni del Collegio sindacale), 27 (Poteri del Collegio sindacale), di introdurre i nuovi articoli 24 (Comitato per il Controllo sulla Gestione: nomina e composizione), 25 (Comitato per il Controllo sulla Gestione: poteri e funzionamento), modificando il titolo IV in 'Amministrazione e Controllo' e sopprimendo il titolo V;

- di modificare altresì gli attuali articoli 3 (Oggetto Sociale), 4 (Durata), 10 (Intervento e rappresentanza), 18 (Poteri), 20 (Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) e 33 (Rinvio alle norme di legge) e di introdurre un nuovo articolo 26 (Revisione legale dei conti), secondo i termini esposti nella Relazione degli Amministratori all'Assemblea;

- di rinumerare in conseguenza di quanto sopra la rubrica dei titoli e gli articoli dello statuto;

- di stabilire che la variazione del sistema di amministrazione e controllo abbia effetto, subordinatamente all'iscrizione della delibera nel competente Registro delle Imprese, sin dalla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 della parte ordinaria di questa assemblea;

- di conferire al Presidente e al Consigliere Delegato pro tempore ogni più ampio potere per dare esecuzione alla delibera e in particolare per adempiere a ogni formalità pubblicitaria ivi connessa, con facoltà di introdurre le varianti o integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o richieste dalle competenti autorità."

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 30.552.724 azioni favorevoli.

N. 1.368.132 azioni contrarie.

N. 415.030 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Poiché è stato approvato il punto 1 di Parte Straordinaria, in Parte Ordinaria potranno essere trattati i punti 3), 4) e

6) il cui esame era subordinato all'approvazione delle modifiche statutarie.

La Presidente proclama il risultato e, alle ore 11,30, essendosi conclusa la trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, passa alla trattazione della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno, oggetto di separato verbale.

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "**A**";
- Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto di Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno, sotto "**B**";
- lo statuto che recepisce le modifiche come sopra adottate, sotto "**C**";
- domande degli azionisti sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF (e relative risposte), sotto "**D**".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,20

Consta di cinque pagine scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completate per diciassette pagine e della diciottesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

A.Q. "A" del n. 18488/10344 del

ITALMOBILIARE S.p.A.

22/04/2026 13



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	BAVA MARCO GEREMIA CARLO			4 0,000009%	4 0,000009%
2	STRAZZERA ANNA			200	200
1	R SERFIS SPA			4.765.000	4.765.000
	Totale azioni			4.765.200 11,212235%	4.765.200 11,212235%
3	STRAZZERA PIETRO			0	0
1	D STRAZZERA LIVIO			200	200
	Totale azioni			200 0,000471%	200 0,000471%
4	ALDRIGHETTI ANGELO			0	0
1	D PESENTI CARLO			458.259	458.259
2	R CFN GENERALE FIDUCIARIA SPA			20.419.250	20.419.250
	<i>di cui 6.600.000 azioni in garanzia a BANCO BPM S.P.A.;</i>				
	Totale azioni			20.877.509 49,123551%	20.877.509 49,123551%
5	GALBUSSERA DARIO			35 0,000082%	35 0,000082%
7	CASAZZA MARCELLO			0	0
1	D BRIARWOOD CHASE MANAGEMENT LLC			438.283	438.283
2	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			215.465	215.465
3	D FIDELITY FUNDS - ITALY POOL			98.815	98.815
4	D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY			1.065	1.065
5	D UI-FONDS BAV RBI AKTIEN			2.692	2.692
6	D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II			7.264	7.264
7	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			472	472
8	D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND			944	944
9	D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			1.539	1.539
10	D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF			3.700	3.700
11	D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST			1.411	1.411
12	D JNL/MORNINGSTAR PITCHBOOK LISTED PRIVATE EQUITY INDEX FUND			2.862	2.862
13	D KAPITALFORENINGEN WEALTH INVEST AFDELING 3, EUROPA SMALL CAP AKL			1.882	1.882
14	D ARROWSTREET GLOBAL SMALL COMPANIES FUND			9.555	9.555
15	D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA			2.517	2.517
16	D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS			547	547
17	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			43.000	43.000
18	D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL			174	174
19	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			8.224	8.224
20	D FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND			282	282
21	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			9.569	9.569

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)


Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
22	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1	1
23	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	291	291
24	D	VERITION MULTI STRATEGY MASTER FUND LTDG	3.439	3.439
25	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD.	1.740	1.740
26	D	ANIMA CRESCITA ITALIA	18.682	18.682
27	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	23.257	23.257
28	D	ANIMA PMI ITALIA	17.600	17.600
29	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	58.553	58.553
30	D	ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP	4.392	4.392
31	D	BAM MASTER (GCM)	1.740	1.740
32	D	VERITION MULTI STRATEGY MASTER FD (4TY)	3.439	3.439
33	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	1.858	1.858
34	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP	1.031	1.031
35	D	SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA	40.200	40.200
36	D	AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA	227	227
37	D	REGARD SELECTIF ACTIONS EUROPEENNES	57.370	57.370
38	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	987	987
39	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	5.230	5.230
40	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1	1
41	D	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	1.046	1.046
42	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	515	515
43	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	835	835
44	D	BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	100	100
45	D	CIBC PENSION PLAN .	44	44
46	D	BLACKROCK LIFE LTD	686	686
47	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	100	100
48	D	POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	7.880	7.880
49	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	189	189
50	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	41.352	41.352
51	D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND	61.289	61.289
52	D	INVESCO GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF	3.440	3.440
53	D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	681	681
54	D	MULTI UNITS FRANCE AMUNDI FTSE	9.051	9.051
55	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	163	163
56	D	TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	22	22
57	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	33	33
58	D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	2.540	2.540
59	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	1.321	1.321
60	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	5.589	5.589
61	D	NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	8.843	8.843
62	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.117	1.117
63	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	862	862

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
64	D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE PORTFOLIO MARGIN ACCT 200.	255	255
65	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	4.205	4.205
66	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN	405	405
67	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	15.292	15.292
68	D	ONEMARKETS ITALY ICAV	3.468	3.468
69	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	334	334
70	D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	1.573	1.573
71	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.836	1.836
72	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	50.610	50.610
73	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	51.580	51.580
74	D	ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF	964	964
75	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	61.477	61.477
76	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	65.593	65.593
77	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	3.010	3.010
78	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	23.465	23.465
79	D	DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	11	11
80	D	WESTERN STANDARD PARTNERS L.P.	93.764	93.764
81	D	BEMAP MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	2.532	2.532
82	D	WESTERN STANDARD PARTNERS QP L.P.	16.214	16.214
83	D	ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP	1.713	1.713
84	D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	10.752	10.752
85	D	EURIZON FUND	15.094	15.094
86	D	FONDITALIA	13.260	13.260
87	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	1.010	1.010
88	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	97.000	97.000
89	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	267.078	267.078
90	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	100	100
91	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	11.949	11.949
92	D	FIDEURAM ITALIA	566	566
93	D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	107.147	107.147
94	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	27.801	27.801
95	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	48.844	48.844
96	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	33.748	33.748
97	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	103.553	103.553
98	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	108.192	108.192
99	D	EURIZON AZIONI ITALIA	70.341	70.341
100	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	20.482	20.482
101	D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	5.000	5.000
102	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	5.537	5.537
103	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.712	5.712
104	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	18.294	18.294



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
105	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	5.590	5.590
106	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	36.648	36.648
107	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	26	26
108	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.795	13.795
109	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	163.547	163.547
110	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	29	29
111	D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	44	44
112	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	3.548	3.548
113	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	600	600
114	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	4.300	4.300
115	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	726	726
116	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	254	254
117	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	319	319
118	D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	48	48
119	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2.632	2.632
120	D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	2.288	2.288
121	D	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SMBCTB TTI GLOBAL SMALL-MID CAP EQUITY MOTHER FUND	26.373	26.373
122	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	465	465
123	D	MERCER QIF FUND PLC	2.702	2.702
124	D	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	34	34
125	D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	3.032	3.032
126	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	345	345
127	D	ALPS/RED ROCKS GLOBAL OPPORTUNITY FUND	14.530	14.530
128	D	ALPS GLOBAL OPPORTUNITY PORTFOLIO	5.615	5.615
129	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.229	1.229
130	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	200	200
131	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.534	3.534
132	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	941	941
133	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	517	517
134	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	133	133
135	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	594	594
136	D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	841	841
137	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	597	597
138	D	SOCIAL PROTECTION FUND	689	689
139	D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	364	364
140	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	69	69
141	D	ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED	8.047	8.047
Totale azioni			2.913.004	2.913.004
			6,854127%	6,854127%
6		TREVISAN DARIO	0	0
1	D	INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER	785.869	785.869


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
			Totale azioni	785.869 1,849104%	785.869 1,849104
8	FACCHETTI ENZO			0	0
1	R		FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	100.000	100.000
			Totale azioni	100.000 0,235294%	100.000 0,235294
9	SCACCHI PAOLO			1	1
				0,000002%	0,000002%
10	PICELLI SIMONE			0	0
1	D		MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI	2.894.044	2.894.044
			Totale azioni	2.894.044 6,809515%	2.894.044 6,809515
11	MOLINARI GRAZIANO			20	20
				0,000047%	0,000047%
			Totale azioni in proprio	260	260
			Totale azioni in delega	7.051.376	7.051.376
			Totale azioni in rappresentanza legale	25.284.250	25.284.250
			TOTALE AZIONI	32.335.886 76,084438%	32.335.886 76,084438%
			Totale azionisti in proprio	1	1
			Totale azionisti in delega	145	145
			Totale azionisti in rappresentanza legale	153	153
			TOTALE AZIONISTI	153	153
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	11	11

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										Straordinaria
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
ALDRIGHETTI ANGELO - PER DELEGA DI	0												
PESENTI CARLO - IN RAPPRESENTANZA DI	458.259		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	F
CFN GENERALE FIDUCIARIA SPA <i>di cui 6.600.000 azioni in garanzia a :BANCO BPM S.P.A.;</i>	20.419.250		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	F
		20.877.509											
BAVA MARCO GEREMIA CARLO	4		A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C
		4											
CASAZZA MARCELLO - PER DELEGA DI	0												
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	1.046		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	835		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	1.713		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ALPS GLOBAL OPPORTUNITY PORTFOLIO	5.615		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ALPS/RED ROCKS GLOBAL OPPORTUNITY FUND	14.530		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	987		F	F	F	F	3	F	C	C	F	F	C
AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA	227		F	F	F	F	3	F	C	C	F	F	C
ANIMA CRESCITA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	18.682		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	23.257		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ANIMA PMI ITALIA	17.600		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	4.392		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE PORTFOLIO MARGIN ACCT 200. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	255		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED	8.047		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	681		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ARROWSTREET GLOBAL SMALL COMPANIES FUND AGENTE:JPMCBNA	9.555		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	1.740		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	43.000		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	9.569		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	8.224		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	515		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
BAM MASTER (GCM) AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	1.740		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
BEMAP MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	2.532		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	100		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C

Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										Straordinaria
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S RICHIEDENTE:CBNY-FIDELITY FSISM	4.205		F	F	F	F	3	F	C	C	F	F	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	98.815		F	F	F	F	3	F	C	F	C	F	C
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND AGENTE:JPMCBNA	282		F	F	F	F	3	F	C	C	F	F	C
FIDEURAM ITALIA	566		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	107.147		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	11.949		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	27.801		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	1		F	F	F	F	3	F	C	F	F	F	F
FONDITALIA	13.260		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
IAM NATIONAL PENSION FUND	26		F	F	C	C	3	F	C	C	C	C	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT	23.465		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
INVESCO GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF	3.440		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	50.610		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	69		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	51.580		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	1.010		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	1.836		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	964		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	100		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN RICHIEDENTE:CBNY-JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	405		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
JNL/MORNINGSTAR PITCHBOOK LISTED PRIVATE EQUITY INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	2.862		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
KAPITALFORENINGEN WEALTH INVEST AFDELING 3, EUROPA SMALL CAP AKL AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL	1.882		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
LEGAL & GENERAL ICAV. RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC CLT LEN	163		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	3.010		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	465		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	44		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	267.078		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	A
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	97.000		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	A
MERCER QIF FUND PLC	2.702		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
MULTI UNITS FRANCE AMUNDI FTSE	9.051		F	F	F	F	3	F	C	C	F	F	C
NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	8.843		F	F	F	F	3	F	C	F	F	F	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON	5.589		F	F	F	F	3	F	C	F	F	F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non votante; R: Voti non computati; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI											
			Ordinaria										Straordinaria	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	
ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN-OMI PIR BILANCIATO	3.468		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL AGENTE:BNPP SIDNEY	174		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	34		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	7.880		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	2.288		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	1.321		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	5.230		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
REGARD SELECTIF ACTIONS EUROPEENNES	57.370		F	F	F	F	3	C	C	C	C	F	C	
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	36.648		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
SOCIAL PROTECTION FUND	689		F	F	F	F	3	F	C	F	F	F	F	
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. RICHIEDENTE:NTC-SPARTAN GRP TR FOR EMP BEN PL	2.540		F	F	F	F	3	F	C	C	F	F	C	
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	200		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	133		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	941		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	319		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.534		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.229		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMCBNA	1.539		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	597		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA	944		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	40.200		A	A	A	A	3	A	A	A	A	A	A	
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	254		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	364		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	841		F	F	F	F	1	F	C	C	C	F	C	
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	48		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	3.032		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC CLT LEN	22		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
UBS LUX FUND SOLUTIONS	18.294		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
UL-FONDS BAV RBI AKTIEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX	2.692		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	547		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP AGENTE:JP MORGAN SE LUX	1.031		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	1.117		F	F	F	F	3	F	F	F	C	F	C	
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	163.547		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C	

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria								Straordinaria		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JPMCBNA	3.700		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	41.352		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	3.548		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JPMCBNA	1.411		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE:JPMCBNA	7.264		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND	61.289		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	4.300		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	600		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	291		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	472		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.065		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	215.465		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.795		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS RICHIEDENTE:NT GS1 0 PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN	33		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VERITION MULTI STRATEGY MASTER FD (4TY) AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	3.439		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VERITION MULTI STRATEGY MASTER FUND LTDG AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	3.439		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	594		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	29		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
WESTERN STANDARD PARTNERS L.P. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	93.764		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	F
WESTERN STANDARD PARTNERS QP L.P. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	16.214		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	189		F	F	F	F	3	F	C	C	C	F	C
		2.913.004											
FACCHETTI ENZO - IN RAPPRESENTANZA DI	0												
FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE RICHIEDENTE:FACCHETTI FILIPPO	100.000		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	F
		100.000											
GALBUSSERA DARIO	35		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
		35											
MOLINARI GRAZIANO	20		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	F
		20											
PICELLI SIMONE - PER DELEGA DI	0												
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI	2.894.044		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	F
		2.894.044											
SCACCHI PAOLO	1		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	F
		1											



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
STRAZZERA ANNA - IN RAPPRESENTANZA DI	200	
SERFIS SPA RICHIEDENTE:STRAZZERA LIVIO	4.765.000	4.765.200
STRAZZERA PIETRO - PER DELEGA DI	0	
STRAZZERA LIVIO	200	200
TREVISAN DARIO - PER DELEGA DI	0	
INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER	785.869	785.869

RISULTATI ALLE VOTAZIONI											
Ordinaria											Straordinaria
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1
F	F	F	F	1	F	F	F	F	F		F
F	F	F	F	1	F	F	F	F	F		F
F	F	F	F	1	F	F	F	F	F		F
F	F	F	F	2	F	C	C	C	F		F

Legenda:

1 Modifica dello statuto sociale per adozione del si
4 Numero dei componenti del CdA
7 Compenso Amministratori
10 Piano di incentivazione ai sensi dell'art 114-bis

2 Bilancio al 31.12.2025
5 Durata in carica del CdA
8 Politica di remunerazione per l'esercizio 2026 ai
11 Autorizzazione acquisto e disposizione azioni prop

3 Destinazione utile e distribuzione del dividendo
6 Nomina dei componenti del CdA
9 Consultazione sui compensi corrisposti nell'eserci

All. "B" al n. 18488/10344 di rep.

ITALMOBILIARE
INVESTMENT HOLDING



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

—
all'assemblea
straordinaria e ordinaria
del 22 aprile 2026

Ordine del Giorno

* . * . *

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello statuto sociale per adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile nonché ulteriori modifiche statutarie: articolo 3 (Oggetto Sociale), articolo 4 (Durata), articolo 10 (Intervento e rappresentanza), articolo 18 (Poteri), articolo 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo), articolo 26 (Revisione legale dei conti), articolo 33 (Rinvio alle norme di legge) e parziale rinumerazione degli articoli dello statuto; delibere conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Determinazione del compenso degli amministratori.
4. In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026 ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza.
5. Consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza.
6. In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 17 aprile 2025 per la parte non eseguita.



PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello statuto sociale per adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile e ulteriori modifiche statutarie: articolo 3 (Oggetto Sociale), articolo 4 (Durata), articolo 10 (Intervento e rappresentanza), articolo 18 (Poteri), articolo 20 (Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo), articolo 26 (Revisione legale dei conti), articolo 33 (Rinvio alle norme di legge) e parziale rinumerazione degli articoli dello statuto; deliberare conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione di modifiche allo statuto di Italmobiliare S.p.A. (la Società).

Le più rilevanti tra queste sono funzionali all'adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli articoli 2409-sexiesdecies del Codice Civile (come integrati dalle disposizioni relative alle società quotate), nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono rispettivamente esercitate dal Consiglio di Amministrazione e da un comitato costituito al suo interno, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, senza la nomina del Collegio Sindacale.

Altre revisioni sono proposte con l'occasione per recepire espressamente nelle attività strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale l'impegno di Italmobiliare a perseguire il successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine, per prorogare la durata della Società, per integrare recenti orientamenti in relazione allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali e per aggiornare alcune previsioni statutarie.

1. Adozione del sistema monistico

Com'è noto, il sistema monistico, introdotto nel diritto societario italiano dalla riforma del 2003 (D.lgs. 6/2003), è una delle tre forme di *governance* previste nell'ordinamento nazionale per le società per azioni (assieme al sistema tradizionale, attualmente adottato da Italmobiliare, e al sistema dualistico). Le sue caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- la gestione e il controllo sono accentrati in un unico organo, il Consiglio di Amministrazione, senza la nomina del Collegio Sindacale, presente invece nel sistema tradizionale;
- all'interno del Consiglio di Amministrazione è nominato il Comitato per il Controllo sulla Gestione, composto da amministratori non esecutivi, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa, di cui almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali (art. 2409-octiesdecies c.c.);
- il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge una funzione assimilabile a quella del Collegio Sindacale; la funzione di controllo è integrata nella struttura consiliare e affidata ad amministratori che partecipano a tutti gli effetti, con diritto di voto, alle decisioni consiliari;
- la revisione legale dei conti rimane affidata a una società di revisione esterna, con uguali funzioni e caratteristiche della revisione per le società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare, in esito ad approfondite valutazioni, ritiene opportuno sottoporre ai soci l'adozione del sistema monistico per molteplici e concorrenti ragioni. Il sistema in parola infatti:

- consente una maggiore comprensione della *governance* della Società da parte degli investitori internazionali, essendo il sistema più riconosciuto e diffuso a livello globale; è il modello comunemente adottato dalle società negli ordinamenti anglosassoni (c.d. *one-tier board*);

- impedisce l'insorgenza di asimmetrie informative permettendo una costante sinergia tra la funzione di controllo e quella di gestione, in ragione dell'integrazione nel Consiglio del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con conseguente efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno;
- favorisce una semplificazione della struttura organizzativa con conseguente riduzione dei costi di gestione.

2. Illustrazione delle modifiche statutarie funzionali all'adozione del nuovo sistema di amministrazione e controllo

Come detto, il sistema monistico si caratterizza, secondo le previsioni dell'articolo 2409-sexiesdecies del Codice Civile, per la presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione costituito al suo interno, al quale sono affidate le funzioni di controllo, senza la nomina del Collegio Sindacale che viene dunque meno.

Nel seguito vengono illustrate le modifiche allo statuto di Italmobiliare, funzionali all'adozione del nuovo sistema di amministrazione e controllo.

Introduzione del sistema monistico

Si prevede l'adozione del sistema monistico con l'introduzione del nuovo articolo 14.

Composizione del Consiglio di Amministrazione e durata in carica

Si prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove a un massimo di quindici membri, al cui interno è costituito un Comitato per il Controllo sulla Gestione (il "Comitato Controllo") composto da tre membri. La composizione del Consiglio di amministrazione deve rispettare le seguenti disposizioni ("Requisiti degli Amministratori"):

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge ("Requisiti di Onorabilità") nonché gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla legge anche in dipendenza delle partecipazioni detenute dalla Società;
- almeno un numero di amministratori corrispondente alla quota stabilita dalla legge deve appartenere al genere meno rappresentato;
- almeno un terzo degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. (art. 2409-septiesdecies, comma 2, cod. civ.);
- almeno un numero di amministratori pari al numero minimo indicato dal Codice di Corporate Governance deve essere in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dal medesimo;
- i tre amministratori chiamati a comporre il Comitato Controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto al nuovo articolo 24 per i suoi componenti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Lo statuto include specifiche previsioni per il caso in cui nel periodo di permanenza in carica venga modificato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare il diritto della minoranza a eleggere un amministratore, nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori. Le liste possono essere presentate dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, siano titolari di una partecipazione non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Le liste devono essere composte nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- le liste che presentino meno di tre candidati devono essere composte da candidati in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità;

- le liste che presentino tre o più candidati devono essere composte da candidati, in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità, appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi;
- le liste che presentino nove o più candidati devono essere composte da candidati che consentano di rispettare, nel loro complesso, tutti i Requisiti degli Amministratori;
- in ogni caso, l'assunzione della carica di componente del Comitato Controllo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal nuovo articolo 24 dello statuto.



In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, nel limite del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea, tranne uno;
- dalla lista che sia risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la Lista di Maggioranza, risulta eletto il primo candidato della lista stessa, a condizione che essa abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste e indicata nell'avviso di convocazione, fermo restando che non assume rilevanza, ai fini del collegamento tra liste, il voto non determinante eventualmente manifestato a favore della Lista di Minoranza da parte di un socio collegato alla Lista di Maggioranza;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando quale Lista di Maggioranza la lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Nello statuto sono poi inserite specifiche previsioni volte a disciplinare le ipotesi in cui sia presentata una sola lista o in cui non sia presentata alcuna lista o il numero degli eletti sia inferiore al minimo previsto in statuto. Sono altresì presenti talune previsioni volte a far sì che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso idonea ad assicurare il rispetto dei Requisiti degli Amministratori e della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi.

Sostituzione degli amministratori

Lo statuto disciplina l'ipotesi in cui nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori. In tal caso si provvede alla loro sostituzione ai sensi di legge, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

La sostituzione degli amministratori deve avvenire nel rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui erano tratti gli amministratori cessati; tuttavia, nel caso in cui venga a cessare l'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, che abbia assunto la carica di presidente del Comitato Controllo, la sua sostituzione deve avvenire con gli eventuali ulteriori candidati della medesima lista, in ordine progressivo, purché aventi i requisiti richiesti per i componenti del Comitato Controllo (come definiti in statuto), in mancanza dei quali occorre convocare senza indugio l'Assemblea, la quale nomina un nuovo amministratore che assume la carica di presidente del Comitato Controllo, nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.

Gli amministratori nominati dal Consiglio di amministrazione mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale delibera in merito alla sostituzione degli amministratori, a maggioranza assoluta, nel rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui erano tratti gli amministratori cessati, salvo quanto detto sopra per il caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla lista di Minoranza che abbia assunto la carica di Presidente del Comitato Controllo.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea ai sensi di quanto sopra scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Comitato per il Controllo sulla Gestione (Comitato Controllo), nomina e composizione

Il Comitato Controllo è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto infra previsto per la carica di presidente del Comitato.

Tutti i membri del Comitato Controllo devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente ("Requisiti del Comitato Controllo"). In aggiunta, almeno un membro del Comitato Controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza assume automaticamente la carica di membro del Comitato Controllo e di presidente del medesimo, a condizione che egli possieda i Requisiti del Comitato Controllo, come previsto anche dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza per le società quotate. In mancanza dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza o qualora egli non possieda i Requisiti del Comitato Controllo, il Consiglio di amministrazione nomina tutti i membri del Comitato Controllo, il quale elegge al suo interno il presidente, a maggioranza assoluta.

In caso di perdita del requisito di revisore legale da parte di un membro del Comitato Controllo, questi decade dalla carica di membro del Comitato Controllo a meno che non vi sia almeno un altro membro del Comitato Controllo con tale qualifica.

In caso di perdita dei Requisiti del Comitato Controllo da parte di un membro del Comitato Controllo, questi decade dalla carica di membro del Comitato Controllo; si applicano inoltre le disposizioni di legge e dello statuto per l'eventuale decadenza anche dalla carica di amministratore.

La remunerazione aggiuntiva per i componenti del Comitato Controllo è stabilita dall'Assemblea all'atto di nomina del Consiglio di amministrazione, per l'intera durata dell'incarico, in misura fissa e con una maggiorazione per il presidente.

Comitato per il Controllo sulla Gestione - poteri e funzionamento

Il Comitato Controllo esercita i poteri e le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili all'organo di controllo, ivi incluso quanto previsto dall'art. 151 del TUF per le società quotate. In particolare, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione e svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

I membri del Comitato Controllo, anche su iniziativa individuale, possono chiedere dati e informazioni rilevanti ai responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno della Società e al revisore legale dei conti. Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con i comitati endoconsiliari per gli adempimenti e le informative di interesse congiunto.

Il Comitato può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo.

I componenti del Comitato Controllo non possono essere componenti del Comitato esecutivo, non possono ricevere deleghe o rivestire particolari cariche e non possono svolgere, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa della società o di società che controllano o sono controllate dalla Società.

Conseguenti modifiche dello statuto sociale

Per le ragioni esposte e dunque per adeguare lo statuto al nuovo sistema di amministrazione e controllo monistico, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti: l'introduzione di un nuovo articolo 14 (Sistema di amministrazione e controllo); la modifica degli attuali articoli 14, 15, 16; la soppressione degli attuali articoli da 23 a 27 inclusi, relativi ai sindaci e al collegio sindacale e l'introduzione dei nuovi articoli 24 (Comitato per il Controllo sulla gestione: nomina e composizione) e 25 (Comitato per il controllo sulla gestione: poteri e funzionamento). Saranno di conseguenza modificati gli attuali artt. 11, 19, 22 e 28 che contengono riferimenti ai sindaci e al Collegio Sindacale.

Per effetto delle modifiche proposte sarà necessario rinumerare gli articoli dello statuto, modificare il titolo IV da "Amministrazione" a "Amministrazione e Controllo", sopprimere il titolo V dedicato al Collegio Sindacale, modificando di conseguenza la rubrica dei successivi titoli.



3. Ulteriori modifiche statutarie proposte

Con l'occasione, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti altre modifiche statutarie.

Oggetto Sociale

Si propone di modificare l'articolo 3, per riconoscere nello statuto, documento fondamentale della Società che ne disciplina funzionamento e organizzazione, l'impegno di Italmobiliare a perseguire il successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine. Tale modifica, che esplicita la circostanza per cui le attività strumentali sono funzionali – oltre che al conseguimento degli scopi sociali – anche al successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine, riflette il consolidato impegno della Società in ambito ESG, l'approccio evoluto alla sostenibilità e la sua integrazione nelle priorità strategiche, testimoniato tra l'altro dalla costituzione in seno al Consiglio di Amministrazione, sin dal 2020, di un Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità sociale, presieduto dal Consigliere Delegato.

L'inserimento proposto è coerente con quanto previsto al Principio 1 del Codice di Corporate Governance del 2020 cui la Società aderisce.

Tale integrazione non comporta una modifica dell'oggetto sociale che consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), Codice Civile, sia perché recepisce a livello statutario un impegno già consolidato sia perché integra le funzioni delle attività strumentali all'oggetto sociale, che resta per il resto invariato.

Durata

Si propone di modificare l'articolo 4 prorogando la durata della Società, ora prevista al 2050, al 2100.

Intervento e rappresentanza

Si propone di modificare l'articolo 10, per consentire che l'avviso di convocazione possa prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il c.d. rappresentante designato della Società (ossia un soggetto cui gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto sulle materie all'ordine del giorno), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge; nonché che l'intervento in Assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, se e nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità stabilite dalla legge.

La modifica è legata all'intendimento della Società di assicurare flessibilità nelle modalità in cui può tenersi la riunione assembleare. Ciò detto, il Consiglio di Amministrazione continua a considerare l'assemblea in presenza un'occasione privilegiata di confronto con azionisti e investitori, la qual cosa è testimoniata dalla circostanza che, pur in presenza di disposizioni di legge che consentivano un'assemblea virtuale, fatti salvi gli anni 2020-2022 segnati dalla pandemia, Italmobiliare ha sempre convocato in presenza i propri soci.

Poteri

Si propone di modificare l'articolo 18 (*recte* 19 nella nuova numerazione) prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa deliberare l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative, espungendo l'aggettivo 'obbligatorie', non previsto dalla legge.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo

Si propone di modificare l'articolo 20 (*recte* 21 nella nuova numerazione) prevedendo che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possano tenersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendosi nella convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, come consentito dalle recenti prassi e orientamenti giurisprudenziali.

Revisione legale dei conti

Si propone di prevedere espressamente, con l'inserimento del nuovo articolo 26, che la revisione legale dei conti sia esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Rinvio alle norme di legge

Si propone di modificare l'articolo 33 (*recte* 32 nella nuova numerazione) precisando che il rinvio operato dalle disposizioni statutarie alla "legge / normativa / disciplina" vigente è da intendersi come riferito alla "legge / normativa / disciplina" volta a volta vigente, comprensiva della disciplina regolamentare ove sussistente.

4. Recesso

Le modifiche statutarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile a favore di coloro che non avranno concorso alla relativa deliberazione.

5. Efficacia delle modifiche statutarie

Come consentito dall'art. 2380 del Codice Civile, si propone che la variazione del sistema di amministrazione e controllo abbia effetto, subordinatamente all'iscrizione della delibera nel competente Registro delle Imprese, sin dalla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista nella parte ordinaria della medesima assemblea.

Pertanto, in esito all'approvazione delle modifiche statutarie qui proposte, la nomina del Consiglio di Amministrazione (punto 3 della parte ordinaria) avverrà in conformità alle nuove previsioni statutarie.

Se le modifiche non fossero approvate, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale secondo il vigente statuto sarà sottoposta a una successiva convocanda assemblea.

* . * . *

Per il dettaglio di tutte le modifiche proposte si rimanda al **testo di raffronto** e al **testo integrale dello statuto sociale modificato** che sono allegati alla presente Relazione illustrativa **sub A1 e A2**.

* . * . *


Tutto ciò premesso, se concordate con quanto sopra, vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Italmobiliare, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di adottare il sistema di amministrazione e controllo cd. 'monistico' di cui agli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile, costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 e un massimo di 15 amministratori, di cui 3 facenti altresì parte del Comitato per il controllo sulla gestione e per l'effetto di introdurre in statuto un nuovo articolo 14 (Sistema di amministrazione e controllo) con conseguente rinumerazione dei successivi articoli; di modificare gli attuali articoli 11 (Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni), 14 (Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica), 15 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 16 (Sostituzione degli amministratori), 19 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo), 22 (Doveri di informazione), 28 (Nomina e Requisiti), di sopprimere gli attuali articoli 23 (Composizione del Collegio sindacale), 24 (Nomina del Collegio sindacale), 25 (Sostituzione dei sindaci), 26 (Riunioni del Collegio sindacale), 27 (Poteri del Collegio sindacale), di introdurre i nuovi articoli 24 (Comitato per il Controllo sulla Gestione: nomina e composizione), 25 (Comitato per il Controllo sulla Gestione: poteri e funzionamento), modificando il titolo IV in 'Amministrazione e Controllo' e sopprimendo il titolo V;

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 22 APRILE 2026 9


- 
- di modificare altresì gli attuali articoli 3 (Oggetto Sociale), 4 (Durata), 10 (Intervento e rappresentanza), 18 (Poteri), 20 (Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) e 33 (Rinvio alle norme di legge), e di introdurre un nuovo articolo 26 (Revisione legale dei conti), secondo i termini esposti nella Relazione degli Amministratori all'Assemblea;
 - di rinumerare in conseguenza di quanto sopra la rubrica dei titoli e gli articoli dello statuto;
 - di stabilire che la variazione del sistema di amministrazione e controllo abbia effetto, subordinatamente all'iscrizione della delibera nel competente Registro delle Imprese, sin dalla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 della parte ordinaria di questa assemblea;
 - di conferire al Presidente e al Consigliere Delegato *pro tempore* ogni più ampio potere per dare esecuzione alla delibera e in particolare per adempiere a ogni formalità pubblicitaria ivi connessa, con facoltà di introdurre le varianti o integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o richieste dalle competenti autorità".

ALLEGATI




ALLEGATO A1 – TESTO DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA</p> <p align="center">Articolo 1 Denominazione</p> <p>La società costituita nel 1946 è denominata “ITALMOBILIARE Società per Azioni”. La denominazione sociale potrà essere usata, a tutti gli effetti, nella forma abbreviata “ITALMOBILIARE S.p.A.”.</p>	<p align="center">TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA</p> <p align="center">Articolo 1 Denominazione</p> <p>La società costituita nel 1946 è denominata “ITALMOBILIARE Società per Azioni”. La denominazione sociale potrà essere usata, a tutti gli effetti, nella forma abbreviata “ITALMOBILIARE S.p.A.”.</p>
<p align="center">Articolo 2 Sede</p> <p>La società ha sede in Milano.</p>	<p align="center">Articolo 2 Sede</p> <p>La società ha sede in Milano.</p>
<p align="center">Articolo 3 Oggetto Sociale</p> <p>La società ha per oggetto di assumere e concedere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni in società ed enti, ovunque abbiano sede, nonché, di eseguire operazioni finanziarie di qualsiasi natura. Potrà, altresì effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e di credito e compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali. È espressa mente esclusa dall’oggetto sociale la raccolta di depositi a risparmio.</p> <p>La società potrà prestare garanzie anche reali o fidejussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi qualunque che sia l’oggetto, rientrando nei poteri del Consiglio di amministrazione il rilascio di tutte le garanzie, fidejussioni o avalli di cui sopra.</p>	<p align="center">Articolo 3 Oggetto Sociale</p> <p>La società ha per oggetto di assumere e concedere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni in società ed enti, ovunque abbiano sede, nonché, di eseguire operazioni finanziarie di qualsiasi natura. Potrà, altresì effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e di credito e compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali e del successo sostenibile attraverso la <u>creazione di valore nel lungo termine</u>. È espressamente esclusa dall’oggetto sociale la raccolta di depositi a risparmio.</p> <p>La società potrà prestare garanzie anche reali o fidejussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi qualunque che sia l’oggetto, rientrando nei poteri del Consiglio di amministrazione il rilascio di tutte le garanzie, fidejussioni o avalli di cui sopra.</p>
<p align="center">Articolo 4 Durata</p> <p>La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.</p> <p>La proroga del termine di durata non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione.</p>	<p align="center">Articolo 4 Durata</p> <p>La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050<u>2100</u>.</p> <p>La proroga del termine di durata non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione.</p>

<p style="text-align: center;"><u>TITOLO II</u> CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u> Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicentosessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 42.500.000 (quarantaduemilionicinquecentomila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.</p>	<p style="text-align: center;"><u>TITOLO II</u> CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u> Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicentosessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 42.500.000 (quarantaduemilionicinquecentomila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.</p> 
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u> Azioni</p> <p>Le azioni sono nominative. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi. Restano salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u> Azioni</p> <p>Le azioni sono nominative. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi. Restano salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u> Aumento del capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge. In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l'osservanza delle di sposizioni previste dalla legge. In caso di aumento del capitale sociale con emissione di azioni di diverse categorie, inoltre, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di sottoscrivere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle altre categorie). Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle Assemblee speciali delle diverse categorie.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u> Aumento del capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge. In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l'osservanza delle di sposizioni previste dalla legge. In caso di aumento del capitale sociale con emissione di azioni di diverse categorie, inoltre, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di sottoscrivere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle altre categorie). Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle Assemblee speciali delle diverse categorie.</p>
<p style="text-align: center;"><u>TITOLO III</u> ASSEMBLEA</p>	<p style="text-align: center;"><u>TITOLO III</u> ASSEMBLEA</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 8 Convocazione</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>L'Assemblea si tiene in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze richieste dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Convocazione</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>L'Assemblea si tiene in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze richieste dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p> <p>L'avviso integrativo dell'ordine del giorno ovvero l'avviso della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione è pubblicato con le modalità indicate nel precedente art. 8, entro i termini di legge.</p> <p>I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Detta relazione è trasmessa al Consiglio di amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta di integrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p> <p>L'avviso integrativo dell'ordine del giorno ovvero l'avviso della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione è pubblicato con le modalità indicate nel precedente art. 8, entro i termini di legge.</p> <p>I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Detta relazione è trasmessa al Consiglio di amministrazione entro il termine ultimo previsto</p>

<p>L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p>per la presentazione della integrazione.</p> <p>L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> 
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Intervento e rappresentanza</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Intervento e rappresentanza</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto ("Rappresentante Designato") al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p><u>L'avviso di convocazione può inoltre prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto debbano avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato della società, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.</u></p> <p><u>L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, secondo quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni</p> <p>La regolare costituzione dell'Assemblea e la</p>

<p>La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 24 del presente statuto per la procedura di nomina, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.</p>	<p>validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 24 del dal presente statuto per la procedura di nomina, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale <u>Comitato Controllo</u>.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u> Presidenza</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto è presieduta da altro Amministratore designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.</p> <p>L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori dei soci.</p> <p>L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u> Presidenza</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto è presieduta da altro Amministratore designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.</p> <p>L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori dei soci.</p> <p>L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 13</u> Poteri del Presidente</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce ordine e modalità, purché palesi, delle votazioni. Al medesimo competono i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 13</u> Poteri del Presidente</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce ordine e modalità, purché palesi, delle votazioni. Al medesimo competono i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>TITOLO IV</u> <u>AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 14</u> <u>Sistema di amministrazione e controllo</u></p> <p><u>La società adotta il sistema cosiddetto monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono attribuite rispettivamente a un Consiglio di amministrazione e a un Comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno,</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>TITOLO IV</u> <u>AMMINISTRAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 14</u> Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 14-15</u> Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque <u>un</u></p>

amministrazione composto da cinque a quindici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalla legge deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla vigente normativa. Deve essere, inoltre, rispettato il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la durata dell'incarico.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori, nominati con le modalità di cui al successivo art. 15, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le modalità di cui al successivo art. 16.

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo residuo di durata del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nel frattempo, compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

minimo di nove a un massimo di quindici membri, i quali al cui interno è costituito il Comitato per il controllo sulla gestione ("Comitato Controllo"), composto da tre membri.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve rispettare le seguenti disposizioni ("Requisiti degli

Amministratori"):

- = tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge ("Requisiti di Onorabilità"), nonché gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla legge anche in dipendenza delle partecipazioni detenute dalla Società;
- = almeno un numero di amministratori corrispondente alla quota stabilita dalla legge deve appartenere al genere meno rappresentato;
- = almeno un terzo degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. (art. 2409-septiesdecies, comma 2, cod. civ.);
- = qualora la società aderisca, in forza di una delibera del Consiglio di amministrazione, a un codice di comportamento redatto da associazioni di categoria ("Codice di Corporate Governance"), almeno un numero di amministratori pari al numero minimo da esso indicato deve essere in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dal medesimo Codice di Corporate Governance;
- = i tre amministratori chiamati a comporre il Comitato Controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 24.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalla legge deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla vigente normativa. Deve essere, inoltre, rispettato il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro



	<p>nomina, determina il numero dei componenti ildel Consiglio di amministrazione e la durata dell'incarico, <u>fermo restando che:</u></p> <p>= Ove <u>ove</u> il numero degli Amministratoriamministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo <u>previsto</u> a <u>quindici</u>, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà<u>può</u> aumentare tale numero. I nuovi e nominare <u>nuovi amministratori, nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori; i nuovi amministratori, nominati con le modalità di cui al successivo art. 15</u> dall'Assemblea a <u>maggioranza assoluta</u>, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina;</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le modalità di cui al successivo art. 16.</p> <p>= L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, può tuttavia<u>ove vengano a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea può</u> deliberare di ridurre il numero dei componenti ildel Consiglio di amministrazione a quello degli Amministratoriamministratori rimasti in carica, per il periodo residuo di durata del loro mandato, <u>sempre nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori.</u></p> <p>Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nel frattempo, possono <u>possono</u> compiere i soli <u>solo</u> atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p align="center"><u>Articolo 15</u></p> <p>Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di amministratori previsto dalla legge ed il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la</p>	<p align="center"><u>Articolo 1516</u></p> <p>Nomina del Consiglio di amministrazione</p> <p>La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di <u>minoranza il numero minimo di</u> amministratori previsto dalla legge ed il <u>previsto dalla legge ed il</u> rispetto della vigente disciplina inerente <u>vigente disciplina inerente</u> l'equilibrio tra generi. <u>il diritto della minoranza a eleggere un amministratore, nel rispetto dei</u> <u>Requisiti degli Amministratori.</u></p>



Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa

Hanno diritto di presentare le liste ~~soltanto gli~~ Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una ~~quota~~ di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

~~Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.~~

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Le liste devono essere composte nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- ~~=~~ le liste che presentino meno di tre candidati devono essere composte da candidati in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità;
- ~~=~~ Le liste che presentino un numero di tre o più candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati, in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità, appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra

l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;

d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;

e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;

- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza;

- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del

generi;

= le liste che presentino nove o più candidati devono essere composte da candidati che consentano di rispettare, nel loro complesso, tutti i Requisiti degli Amministratori;

= in ogni caso, l'assunzione della carica di componente del Comitato Controllo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal successivo art. 24.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità Requisiti di Onorabilità stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso di uno o più degli altri Requisiti degli Amministratori;

b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

~~e) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;~~

c) ~~d)~~ le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;

d) ~~e)~~ la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra in violazione di qualsiasi disposizione del presente articolo è invalida e inefficace ed è considerata come non

capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista presentata la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse conforme alla vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero nell'ambito dell'unica lista presentata, partendo dal candidato collocato per ultimo nella medesima lista. Successivamente, ove non risulti assicurato il rispetto del requisito inerente l'equilibrio tra generi nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente, si procederà ad analoghe sostituzioni, sempre nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero nell'ambito dell'unica lista presentata.

In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto per la sua composizione, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge purché sia comunque assicurato l'equilibrio tra generi previsto dalla vigente disciplina, e purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, decade dalla carica.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, fuorché nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa.

presentata.

In caso di presentazione di più liste:

= --dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere ~~tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza, nel limite del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea, tranne uno;~~

= --dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Minoranza") e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento che hanno presentato e votato la Lista di Maggioranza, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza; primo candidato della lista stessa, a condizione che essa abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste e indicata nell'avviso di convocazione, fermo restando che non assume rilevanza, ai fini del collegamento tra liste, il voto non determinante eventualmente manifestato a favore della Lista di Minoranza da parte di un socio collegato alla Lista di Maggioranza;

= --qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della quale Lista di Maggioranza la lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

~~Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.~~

~~Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.~~

In caso di presentazione di un'unica lista



risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista presentata la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse conforme alla vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi ~~amministrazione non consentisse il rispetto dei Requisiti degli Amministratori~~, si provvederà, — alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti Lista di Maggioranza ovvero nell'ambito dell'unica lista presentata, partendo dal candidato collocato per ultimo nella medesima lista. Successivamente, ove non risulti assicurato il rispetto del requisito inerente l'equilibrio tra generi nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente ~~dei Requisiti degli Amministratori~~, si procederà ad analoghe sostituzioni, sempre nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti Lista di Maggioranza ovvero nell'ambito dell'unica lista presentata.

Ove ciò non sia possibile o comunque sufficiente per il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei predetti requisiti.

In mancanza di liste, ~~e o~~ nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista, ~~il~~ numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto ~~per la sua composizione~~, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge, purché sia comunque assicurato l'equilibrio tra generi ~~previsto dalla vigente disciplina, e purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente~~ il rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori.

L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i ~~requisiti~~ di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, Requisiti di Onorabilità decade dalla carica.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dal presente statuto, l'amministratore interessato deve darne



	<p>immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.</p> <p>con conseguente Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore fuorché nel caso in cui talidi amministratore <u>solo qualora i requisiti di indipendenza non</u> <u>permangano in capo ad almeno il numero</u> <u>minimo di amministratori previsto dalla vigente</u> <u>normativa e dal presente statuto.</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u> Sostituzione degli Amministratori</p> <p>Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.</p> <p>La sostituzione degli amministratori avviene, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui all'art. 15, con la nomina dei candidati non eletti appartenenti alla medesima lista degli amministratori cessati secondo l'originario ordine di presentazione. Qualora ciò non sia possibile il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi di legge. Il tutto, in ogni caso, nel rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. L'assemblea delibera in merito alla sostituzione degli amministratori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 15, a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e sempre nel rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 1617</u> Sostituzione degli amministratori</p> <p>Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale <u>provvede alla loro</u> <u>sostituzione ai sensi di legge, purché la</u> <u>maggioranza sia sempre costituita da</u> <u>amministratori nominati dall'assemblea.</u></p> <p>La sostituzione degli amministratori avviene, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui all'art. 15, con la nomina dei candidati non eletti appartenenti alla medesima lista degli amministratori cessati secondo l'originario ordine di presentazione. Qualora ciò non sia possibile il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi di legge. Il tutto, in ogni caso, nel rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi. <u>deve avvenire nel rispetto</u> <u>di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza</u> <u>vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui</u> <u>erano tratti gli amministratori cessati; tuttavia,</u> <u>nel caso in cui venga a cessare l'amministratore</u> <u>tratto dalla Lista di Minoranza, che abbia</u> <u>assunto la carica di presidente del Comitato</u> <u>Controllo ai sensi del successivo art. 24, la sua</u> <u>sostituzione deve avvenire con gli eventuali</u> <u>ulteriori candidati della medesima lista, in</u> <u>ordine progressivo, purché aventi i Requisiti del</u> <u>Comitato Controllo (come infra definiti), in</u> <u>mancanza dei quali occorre convocare senza</u> <u>indugio l'Assemblea, la quale nomina un nuovo</u> <u>amministratore che assume la carica di</u> <u>presidente del Comitato Controllo, nel rispetto</u> <u>del principio di rappresentanza delle</u> <u>minoranze.</u></p> <p>Gli amministratori essi <u>nominati dal Consiglio</u> <u>di amministrazione mediante cooptazione</u> <u>restano in carica fino alla successiva</u> <u>Assemblea. L'assemblea</u> <u>assemblea, la quale</u> <u>delibera in merito alla sostituzione degli</u></p>

	<p>amministratori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 15, a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e sempre nel rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi assoluta, nel rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui erano tratti gli amministratori cessati, salvo quanto sopra disposto per il caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza che abbia assunto la carica di Presidente del Comitato Controllo.</p> <p>Gli Amministratori essi nominati dall'Assemblea ai sensi del presente articolo scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Cariche sociali</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice presidenti, fissandone i relativi poteri, nonché il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.</p> <p>In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e, se nominato/i, del/i Vice presidente/i, le funzioni di Presidente verranno esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano d'età.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1718 Cariche sociali</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice presidenti, fissandone i relativi poteri, nonché il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.</p> <p>In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e, se nominato/i, del/i Vice presidente/i, le funzioni di Presidente verranno esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano d'età.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Poteri</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1819 Poteri</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata</p>

Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento;
- trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario. Nei casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione, ovvero l'organo competente, può compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 19

dell'incarico e le relative attribuzioni di facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie: incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento; trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;

istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero; riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario.

Nei casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione, ovvero l'organo competente, può compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 1920

<p align="center">Convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o negli altri Paesi europei, e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti nonché nel caso previsto dall'art. 27 del presente statuto.</p> <p>Le convocazioni sono fatte normalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello della riunione.</p> <p>In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telematica con le medesime modalità di cui al comma precedente almeno 24 ore prima della riunione.</p> <p>Analoga procedura verrà seguita per la convocazione del Comitato esecutivo.</p>	<p align="center">Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o negli altri Paesi europei, e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti nonché nel caso previsto dall'art. 27 del presente statuto.</p> <p>Le convocazioni sono fatte normalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello della riunione.</p> <p>In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telematica con le medesime modalità di cui al comma precedente almeno 24 ore prima della riunione.</p> <p>Analoga procedura verrà seguita per la convocazione del Comitato esecutivo.</p> <p><u>È fatto salvo il potere di convocazione spettante al Comitato Controllo ai sensi del successivo art. 25.</u></p>
<p align="center">Articolo 20</p> <p align="center">Riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo</p> <p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.</p> <p>In tal caso deve essere tassativamente assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; - la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione; - la possibilità per ciascuno dei partecipanti 	<p align="center">Articolo 2021</p> <p align="center">Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo</p> <p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</u></p>

<p>alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.</p> <p>Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza, questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p> <p>Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione del Comitato esecutivo possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.</p> <p>In tal caso deve essere tassativamente assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; — la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione; — la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. <p>Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza, questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p> <p>Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 21</u> Rappresentanza</p> <p>La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, ove nominati, al/ai Vice presidente/i e al Consigliere delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 2122</u> Rappresentanza</p> <p>La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, ove nominati, al/ai Vice presidente/i e al Consigliere delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 22</u> Doveri di informazione</p> <p>Gli Amministratori forniscono al Collegio sindacale, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.</p> <p>Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.</p> <p>Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, l'informativa può essere fornita verbalmente, anche per via telefonica.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 2223</u> Doveri di informazione</p> <p>Gli Amministratori organi delegati forniscono al Collegio sindacale <u>Consiglio</u> di <u>amministrazione</u>, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto <u>sul generale andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione, nonché</u> sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.</p> <p>Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, <u>fermo restando che, quando</u> Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero qualora particolari esigenze</p>

	<p>di tempestività lo rendano preferibile, l'informativa può essere fornita verbalmente in momenti diversi, anche per via telefonica verbalmente.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V COLLEGIO SINDACALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 Composizione del Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero coloro che abbiano superato il limite al cumulo degli incarichi stabiliti dalla disciplina vigente.</p> <p>Almeno uno fra i sindaci effettivi e almeno uno fra i sindaci supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica; ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica. <p>All'atto della nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. A essi spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V COLLEGIO SINDACALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 Composizione del Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero coloro che abbiano superato il limite al cumulo degli incarichi stabiliti dalla disciplina vigente.</p> <p>Almeno uno fra i sindaci effettivi e almeno uno fra i sindaci supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> d) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero e) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica; ovvero f) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica. <p>All'atto della nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. A essi spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.</p>

Articolo 24

Comitato per il controllo sulla gestione nomina e composizione

Il Comitato Controllo è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni che seguono, salvo quanto infra previsto per la carica del presidente.

Tutti i membri del Comitato Controllo devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge ("Requisiti del Comitato Controllo"). In aggiunta, almeno un membro del Comitato Controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza assume automaticamente la carica di membro del Comitato Controllo e di presidente del medesimo, a condizione che egli possieda i Requisiti del Comitato Controllo. In mancanza dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza o qualora egli non possieda i Requisiti del Comitato Controllo, il Consiglio di amministrazione nomina tutti i membri del Comitato Controllo, il quale elegge al suo interno il presidente, a maggioranza assoluta. In caso di perdita del requisito di revisore legale da parte di un membro del Comitato Controllo, egli decade dalla carica di membro del Comitato Controllo a meno che vi sia almeno un altro membro del Comitato Controllo con tale qualifica.

In caso di perdita dei Requisiti del Comitato Controllo da parte di un membro del Comitato Controllo egli decade dalla carica di membro del Comitato Controllo; si applicano inoltre le disposizioni di legge e del presente statuto per l'eventuale decadenza anche dalla carica di amministratore.

La remunerazione aggiuntiva per i componenti del Comitato Controllo è stabilita dall'Assemblea all'atto di nomina del Consiglio di amministrazione, per l'intera durata dell'incarico, in misura fissa con una maggiorazione per il presidente del Comitato Controllo.

Ove imposto dalla legge applicabile al momento della nomina dell'organo amministrativo, almeno uno dei componenti del Comitato Controllo deve essere di genere diverso dagli altri componenti.



Articolo 24**Nomina del Collegio Sindacale**

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente e volte ad assicurare altresì il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro

Articolo 24**Nomina del Collegio sindacale**

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente e volte ad assicurare altresì il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare

tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, nei termini indicati dalla disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste e la soglia indicata nell'avviso di convocazione sarà ridotta della metà.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;

vigente.

~~Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.~~

~~Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate:~~

- ~~a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;~~
- ~~b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;~~
- ~~c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;~~
- ~~d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.~~

~~La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.~~

~~La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.~~

~~Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, nei termini indicati dalla disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste e la soglia indicata nell'avviso di convocazione sarà ridotta della metà.~~

~~In caso di presentazione di più liste:~~



- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo e il terzo Sindaco supplente;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista presentata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, non risultasse conforme alla vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero nell'ambito dell'unica lista presentata, alle necessarie sostituzioni, partendo dal candidato collocato per ultimo nella medesima lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea purché sia assicurato l'equilibrio tra generi previsto dalla vigente disciplina.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.

~~— dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;~~

~~— dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo e il terzo Sindaco supplente;~~

~~— qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.~~

~~Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.~~

~~In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.~~

~~Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista presentata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, non risultasse conforme alla vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero nell'ambito dell'unica lista presentata, alle necessarie sostituzioni, partendo dal candidato collocato per ultimo nella medesima lista.~~

~~Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea purché sia assicurato l'equilibrio tra generi previsto dalla vigente disciplina.~~

~~La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.~~

	<p>Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Sostituzione dei sindaci</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>In mancanza subentra, secondo l'originario ordine di presentazione, il candidato collocato nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato, senza tenere conto dell'iniziale sezione di appartenenza.</p> <p>Qualora la sostituzione riguardasse il Presidente del Collegio sindacale tale carica sarà assunta dal Sindaco di minoranza.</p> <p>I Sindaci nominati ai sensi dei commi precedenti restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>Nel caso di integrazione del Collegio sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di maggioranza; - per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di minoranza; - per la contemporanea sostituzione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte ciascun Sindaco da sostituire, un numero di Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista. <p>Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea convocata per l'integrazione del Collegio sindacale delibera a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatto salvo il principio di cui al 1° comma del precedente articolo. In ogni caso la Presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco di minoranza.</p> <p>Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Sostituzione dei sindaci</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>In mancanza subentra, secondo l'originario ordine di presentazione, il candidato collocato nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato, senza tenere conto dell'iniziale sezione di appartenenza.</p> <p>Qualora la sostituzione riguardasse il Presidente del Collegio sindacale tale carica sarà assunta dal Sindaco di minoranza.</p> <p>I Sindaci nominati ai sensi dei commi precedenti restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>Nel caso di integrazione del Collegio sindacale:</p> <p>per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di maggioranza;</p> <p>per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di minoranza;</p> <p>per la contemporanea sostituzione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte ciascun Sindaco da sostituire, un numero di Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista.</p> <p>Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea convocata per l'integrazione del Collegio sindacale delibera a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatto salvo il principio di cui al 1° comma del precedente articolo. In ogni caso la Presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco di minoranza.</p> <p>Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il</p>

~~rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.~~

Articolo 25

Comitato per il controllo sulla gestione: poteri e funzionamento

Il Comitato Controllo esercita i poteri e le funzioni a esso attribuite dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili all'organo di controllo. In particolare, esso vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione e svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

I membri del Comitato Controllo, anche su iniziativa individuale, possono chiedere dati e informazioni rilevanti ai responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno e al revisore legale dei conti. Esso si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con i comitati endoconsiliari, ove istituiti, per lo svolgimento degli adempimenti e per le informative di interesse congiunto.

Il Comitato Controllo può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo.

I componenti del Comitato Controllo non possono assumere la carica di membro del Comitato esecutivo, non possono ricevere deleghe o rivestire particolari cariche e non possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa della società o di società che controllano o sono controllate dalla società.

Il Comitato Controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Esso si riunisce almeno ogni novanta giorni. Delle riunioni del Comitato Controllo deve essere redatto verbale, sottoscritto dagli intervenuti. I verbali devono essere trascritti tempestivamente nel libro delle adunanze del Comitato Controllo.

	<p><u>Le riunioni del Comitato Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per il Consiglio di amministrazione.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 Riunioni del Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si riunisce con la periodicità prevista dalla legge. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; - la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. <p>Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 Riunioni del Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si riunisce con la periodicità prevista dalla legge. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; — la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. <p>Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27 Poteri del Collegio Sindacale</p> <p>I Sindaci, oltre ai poteri previsti dalla legge, possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, antecedente almeno 30 giorni la data prevista per la riunione, convocare il Consiglio di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 Poteri del Collegio Sindacale</p> <p>I Sindaci, oltre ai poteri previsti dalla legge, possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, antecedente almeno 30 giorni la data prevista per la riunione, convocare il</p>



<p>amministrazione, il Comitato esecutivo o l'Assemblea degli azionisti. Tale ultimo potere di convocazione può essere esercitato, altresì, anche individualmente da ciascun componente del Collegio sindacale ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea degli azionisti, che può essere esercitato da almeno due membri.</p>	<p>Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo o l'Assemblea degli azionisti. Tale ultimo potere di convocazione può essere esercitato, altresì, anche individualmente da ciascun componente del Collegio sindacale ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea degli azionisti, che può essere esercitato da almeno due membri.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 26</u> <u>Revisione legale dei conti</u></p> <p><u>La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>TITOLO VI</u> <u>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 28</u> <u>Nomina e requisiti</u></p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina - eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico - e revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve:</p> <p>1) possedere la qualifica di dirigente e i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge</p>	<p style="text-align: center;"><u>TITOLO VI</u> <u>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 28</u> <u>Nomina e requisiti</u> <u>Articolo 27</u> <u>Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</u></p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina - eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico - e revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio sindacale, del Comitato Controllo, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei</p>

<p>per i componenti il Consiglio di amministrazione;</p> <p>2) avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società stessa e/o sue controllate e/o presso altre società per azioni.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina, conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.</p>	<p>documenti contabili societari (<u>“Dirigente Preposto”</u>).</p> <p><u>Il Dirigente Preposto deve:</u></p> <p>a) 1) possedere la qualifica di dirigente e i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di amministrazione;</p> <p>b) 2) avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società stessa e/o sue controllate e/o presso altre società per azioni.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina, <u>determina l'eventuale durata in carica del Dirigente Preposto e conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili</u> medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.</p> <p><u>Il Consiglio di amministrazione è competente all'eventuale revoca del Dirigente Preposto, previo parere obbligatorio del Comitato Controllo.</u></p>
<p align="center">TITOLO VII BILANCIO E UTILI</p> <p align="center">Articolo 29 Esercizio sociale</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p align="center">TITOLO VIII BILANCIO E UTILI</p> <p align="center">Articolo 2928 Esercizio sociale</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>
<p align="center">Articolo 30 Destinazione degli utili</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.</p>	<p align="center">Articolo 3029 Destinazione degli utili</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.</p>
<p align="center">Articolo 31 Acconti sui dividendi</p> <p>Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.</p>	<p align="center">Articolo 3130 Acconti sui dividendi</p> <p>Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.</p>



	dalla legge.
<p style="text-align: center;"><u>TITOLO VIII</u> SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 32</u> Liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.</p>	<p style="text-align: center;"><u>TITOLO VIII</u> SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 3231</u> Liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.</p>
<p style="text-align: center;"><u>TITOLO IX</u> DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 33</u> Rinvio alle norme di legge</p> <p>Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge. Ogni riferimento alla "legge / normativa / disciplina" vigente è da intendersi come riferito alla "legge / normativa / disciplina" volta a volta vigente.</p>	<p style="text-align: center;"><u>TITOLO IX</u> DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 3332</u> Rinvio alle norme di legge</p> <p>Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge. Ogni riferimento alla "legge / normativa / disciplina" vigente è da intendersi come riferito alla "legge / normativa / disciplina" volta a volta vigente, <u>comprensiva della disciplina regolamentare ove sussistente.</u></p>

ALLEGATO A2 – TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO MODIFICATO



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1

Denominazione

La società costituita nel 1946 è denominata “ITALMOBILIARE Società per Azioni”. La denominazione sociale potrà essere usata, a tutti gli effetti, nella forma abbreviata “ITALMOBILIARE S.p.A.”.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Milano.

Articolo 3

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto di assumere e concedere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni in società ed enti, ovunque abbiano sede, nonché, di eseguire operazioni finanziarie di qualsiasi natura. Potrà, altresì effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e di credito e compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali e del successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine. È espressamente esclusa dall’oggetto sociale la raccolta di depositi a risparmio.

La società potrà prestare garanzie anche reali o fidejussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi qualunque che sia l’oggetto, rientrando nei poteri del Consiglio di amministrazione il rilascio di tutte le garanzie, fidejussioni o avalli di cui sopra.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

La proroga del termine di durata non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionesessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 42.500.000 (quarantaduemilioneicinquacentomila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Articolo 6

Azioni

Le azioni sono nominative.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Restano salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non è causa costitutiva del diritto

di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Articolo 7

Aumento del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge.

In caso di aumento del capitale sociale con emissione di azioni di diverse categorie, inoltre, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di sottoscrivere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle Assemblee speciali delle diverse categorie.

TITOLO III **ASSEMBLEA**

Articolo 8

Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L'Assemblea si tiene in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze richieste dalla normativa vigente.

Articolo 9

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno ovvero l'avviso della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione è pubblicato con le modalità indicate nel precedente art. 8, entro i termini di legge.

I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Detta relazione è trasmessa al Consiglio di amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 10

Intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione

prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di amministrazione può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto ("**Rappresentante Designato**") al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

L'avviso di convocazione può inoltre prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto debbano avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato della società, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, secondo quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per la procedura di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato Controllo.

Articolo 12

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto è presieduta da altro Amministratore designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori dei soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

Articolo 13

Poteri del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce ordine e modalità, purché palesi, delle votazioni. Al medesimo competono i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 14

Sistema di amministrazione e controllo

La società adotta il sistema cosiddetto monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono attribuite rispettivamente a un Consiglio di amministrazione e a un Comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Articolo 15

Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove a un massimo

di quindici membri, al cui interno è costituito il Comitato per il controllo sulla gestione (“**Comitato Controllo**”), composto da tre membri.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve rispettare le seguenti disposizioni (“**Requisiti degli Amministratori**”):

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (“**Requisiti di Onorabilità**”), nonché gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla legge anche in dipendenza delle partecipazioni detenute dalla Società;
- almeno un numero di amministratori corrispondente alla quota stabilita dalla legge deve appartenere al genere meno rappresentato;
- almeno un terzo degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399, comma 1, cod. civ. (art. 2409-*septiesdecies*, comma 2, cod. civ.);
- qualora la società aderisca, in forza di una delibera del Consiglio di amministrazione, a un codice di comportamento redatto da associazioni di categoria (“**Codice di Corporate Governance**”), almeno un numero di amministratori pari al numero minimo da esso indicato deve essere in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dal medesimo Codice di Corporate Governance;
- i tre amministratori chiamati a comporre il Comitato Controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 24.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L’Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e la durata dell’incarico, fermo restando che:

- ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore a quindici, l’Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, può aumentare tale numero e nominare nuovi amministratori, nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori; i nuovi amministratori, nominati dall’Assemblea a maggioranza assoluta, scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina;
- ove vengano a mancare uno o più amministratori, l’Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione a quello degli amministratori rimasti in carica, per il periodo residuo di durata del loro mandato, sempre nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, si intende decaduto l’intero Consiglio di amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nel frattempo, possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Nomina del Consiglio di amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare il diritto della minoranza a eleggere un amministratore, nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.



In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Le liste devono essere composte nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- le liste che presentino meno di tre candidati devono essere composte da candidati in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità;
- le liste che presentino tre o più candidati devono essere composte da candidati, in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità, appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi;
- le liste che presentino nove o più candidati devono essere composte da candidati che consentano di rispettare, nel loro complesso, tutti i Requisiti degli Amministratori;
- in ogni caso, l'assunzione della carica di componente del Comitato Controllo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal successivo art. 24.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei Requisiti di Onorabilità stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso di uno o più degli altri Requisiti degli Amministratori;
- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata in violazione di qualsiasi disposizione del presente articolo è invalida e inefficace ed è considerata come non presentata.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, nel limite del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea, tranne uno;
- dalla lista che sia risultata seconda per numero di voti ("**Lista di Minoranza**") e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la Lista di Maggioranza, risulta eletto il primo candidato della lista stessa, a condizione che essa abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste e indicata nell'avviso di convocazione, fermo restando che non assume rilevanza, ai fini del collegamento tra liste, il voto non determinante eventualmente manifestato a favore della Lista di Minoranza da parte di un socio collegato alla Lista di Maggioranza;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando quale Lista di Maggioranza la lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista presentata la composizione del Consiglio di amministrazione non consentisse il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, si provvederà alle

necessarie sostituzioni nell'ambito della Lista di Maggioranza ovvero nell'ambito dell'unica lista presentata, partendo dal candidato collocato per ultimo nella medesima lista. Successivamente, ove non risulti assicurato il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, si procederà ad analoghe sostituzioni, sempre nell'ambito della Lista di Maggioranza ovvero nell'ambito dell'unica lista presentata.

Ove ciò non sia possibile o comunque sufficiente per il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei predetti requisiti.

In mancanza di liste o nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge, purché sia comunque assicurato il rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori.

L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i Requisiti di Onorabilità decade dalla carica.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dal presente statuto, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione, con conseguente decadenza dalla carica di amministratore solo qualora i requisiti di indipendenza non permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa e dal presente statuto.

Articolo 17

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi di legge, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

La sostituzione degli amministratori deve avvenire nel rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui erano tratti gli amministratori cessati; tuttavia, nel caso in cui venga a cessare l'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, che abbia assunto la carica di presidente del Comitato Controllo ai sensi del successivo art. 24, la sua sostituzione deve avvenire con gli eventuali ulteriori candidati della medesima lista, in ordine progressivo, purché aventi i Requisiti del Comitato Controllo (come infra definiti), in mancanza dei quali occorre convocare senza indugio l'Assemblea, la quale nomina un nuovo amministratore che assume la carica di presidente del Comitato Controllo, nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.

Gli amministratori nominati dal Consiglio di amministrazione mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale delibera in merito alla sostituzione degli amministratori, a maggioranza assoluta, nel rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui erano tratti gli amministratori cessati, salvo quanto sopra disposto per il caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza che abbia assunto la carica di Presidente del Comitato Controllo.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea ai sensi del presente articolo scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18

Cariche sociali

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice presidenti, fissandone i relativi poteri, nonché il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e, se nominato/i, del/i Vice presidente/i, le funzioni di Presidente verranno esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 19

Poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.



Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento;
- trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario.

Nei casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione, ovvero l'organo competente, può compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 20

Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o negli altri Paesi europei, e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Le convocazioni sono fatte normalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telematica con le medesime modalità di cui al comma precedente almeno 24 ore prima della riunione.

Analoga procedura verrà seguita per la convocazione del Comitato esecutivo.

È fatto salvo il potere di convocazione spettante al Comitato Controllo ai sensi del successivo art. 25.

Articolo 21

Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del

Comitato esecutivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, ove nominati, al/ai Vice presidente/i e al Consigliere delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Articolo 23

Doveri di informazione

Gli organi delegati forniscono al Consiglio di amministrazione, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto sul generale andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione, nonché sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, fermo restando che, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, l'informativa può essere fornita in momenti diversi, anche verbalmente.

Articolo 24

Comitato per il controllo sulla gestione: nomina e composizione

Il Comitato Controllo è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle disposizioni che seguono, salvo quanto infra previsto per la carica del presidente.

Tutti i membri del Comitato Controllo devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge ("**Requisiti del Comitato Controllo**"). In aggiunta, almeno un membro del Comitato Controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza assume automaticamente la carica di membro del Comitato Controllo e di presidente del medesimo, a condizione che egli possieda i Requisiti del Comitato Controllo. In mancanza dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza o qualora egli non possieda i Requisiti del Comitato Controllo, il Consiglio di amministrazione nomina tutti i membri del Comitato Controllo, il quale elegge al suo interno il presidente, a maggioranza assoluta.

In caso di perdita del requisito di revisore legale da parte di un membro del Comitato Controllo, egli decade dalla carica di membro del Comitato Controllo a meno che vi sia almeno un altro membro del Comitato Controllo con tale qualifica.

In caso di perdita dei Requisiti del Comitato Controllo da parte di un membro del Comitato Controllo egli decade dalla carica di membro del Comitato Controllo; si applicano inoltre le disposizioni di legge e del presente statuto per l'eventuale decadenza anche dalla carica di amministratore.

La remunerazione aggiuntiva per i componenti del Comitato Controllo è stabilita dall'Assemblea all'atto di nomina del Consiglio di amministrazione, per l'intera durata dell'incarico, in misura fissa con una maggioranza per il presidente del Comitato Controllo.

Ove imposto dalla legge applicabile al momento della nomina dell'organo amministrativo, almeno uno dei componenti del Comitato Controllo deve essere di genere diverso dagli altri componenti.

Articolo 25

Comitato per il controllo sulla gestione: poteri e funzionamento

Il Comitato Controllo esercita i poteri e le funzioni a esso attribuite dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili all'organo di controllo. In particolare, esso vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile,

nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione e svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

I membri del Comitato Controllo, anche su iniziativa individuale, possono chiedere dati e informazioni rilevanti ai responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno e al revisore legale dei conti. Esso si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con i comitati endoconsiliari, ove istituiti, per lo svolgimento degli adempimenti e per le informative di interesse congiunto. Il Comitato Controllo può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo.

I componenti del Comitato Controllo non possono assumere la carica di membro del Comitato esecutivo, non possono ricevere deleghe o rivestire particolari cariche e non possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa della società o di società che controllano o sono controllate dalla società.

Il Comitato Controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Esso si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del Comitato Controllo deve essere redatto verbale sottoscritto dagli intervenuti. I verbali devono essere trascritti tempestivamente nel libro delle adunanze del Comitato Controllo.

Le riunioni del Comitato Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le stesse modalità previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Articolo 27

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Comitato Controllo, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto").

Il Dirigente Preposto deve:

- a) possedere la qualifica di dirigente e i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di amministrazione;
- b) avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società stessa e/o sue controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina, determina l'eventuale durata in carica del Dirigente Preposto e conferisce al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.

Il Consiglio di amministrazione è competente all'eventuale revoca del Dirigente Preposto, previo parere obbligatorio del Comitato Controllo.

TITOLO V **BILANCIO E UTILI**

Articolo 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;

b) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.

Articolo 30

Acconti sui dividendi

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31

Liquidazione

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Ogni riferimento alla "legge / normativa / disciplina" vigente è da intendersi come riferito alla "legge / normativa / disciplina" volta a volta vigente, comprensiva della disciplina regolamentare ove sussistente.

Allegato "C" al n. 18788/10377 di rep.

Statuto vigente a valle dell'iscrizione al R.I. della delibera dell'assemblea straordinaria del 22 aprile 2026

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1

Denominazione

La società costituita nel 1946 è denominata "ITALMOBILIARE Società per Azioni". La denominazione sociale potrà essere usata, a tutti gli effetti, nella forma abbreviata "ITALMOBILIARE S.p.A.".

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Milano.

Articolo 3

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto di assumere e concedere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni in società ed enti, ovunque abbiano sede, nonché, di eseguire operazioni finanziarie di qualsiasi natura. Potrà, altresì effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e di credito e compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali e del successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine. È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta di depositi a risparmio.

La società potrà prestare garanzie anche reali o fidejussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi qualunque che sia l'oggetto, rientrando nei poteri del Consiglio di amministrazione il rilascio di tutte le garanzie, fidejussioni o avalli di cui sopra.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

La proroga del termine di durata non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicentosessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 42.500.000 (quarantaduemilionicinquecentomila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Articolo 6

Azioni

Le azioni sono nominative.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Restano salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della

partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Articolo 7

Aumento del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge.

In caso di aumento del capitale sociale con emissione di azioni di diverse categorie, inoltre, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di sottoscrivere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle Assemblee speciali delle diverse categorie.

TITOLO III **ASSEMBLEA**

Articolo 8

Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L'Assemblea si tiene in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze richieste dalla normativa vigente.

Articolo 9

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno ovvero l'avviso della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione è pubblicato con le modalità indicate nel precedente art. 8, entro i termini di legge.

I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Detta relazione è trasmessa al Consiglio di amministrazione entro il termine ultimo previsto

per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 10

Intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di amministrazione può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto ("**Rappresentante Designato**") al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

L'avviso di convocazione può inoltre prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto debbano avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato della società, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, secondo quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per la procedura di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato Controllo.

Articolo 12

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto è presieduta da altro Amministratore designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori dei soci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

Articolo 13

Poteri del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce ordine e modalità, purché palesi, delle votazioni. Al medesimo competono i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 14

Sistema di amministrazione e controllo

La società adotta il sistema cosiddetto monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono attribuite rispettivamente a un Consiglio di amministrazione e a un Comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Articolo 15

Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove a un massimo di quindici membri, al cui interno è costituito il Comitato per il controllo sulla gestione (“**Comitato Controllo**”), composto da tre membri.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve rispettare le seguenti disposizioni (“**Requisiti degli Amministratori**”):

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (“**Requisiti di Onorabilità**”), nonché gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla legge anche in dipendenza delle partecipazioni detenute dalla Società;
- almeno un numero di amministratori corrispondente alla quota stabilita dalla legge deve appartenere al genere meno rappresentato;
- almeno un terzo degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399, comma 1, cod. civ. (art. 2409-*septiesdecies*, comma 2, cod. civ.);
- qualora la società aderisca, in forza di una delibera del Consiglio di amministrazione, a un codice di comportamento redatto da associazioni di categoria (“**Codice di Corporate Governance**”), almeno un numero di amministratori pari al numero minimo da esso indicato deve essere in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dal medesimo Codice di Corporate Governance;
- i tre amministratori chiamati a comporre il Comitato Controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 24.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e sono rielegibili.

L’Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e la durata dell’incarico, fermo restando che:

- ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore a quindici, l’Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, può aumentare tale numero e nominare nuovi amministratori, nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori; i nuovi amministratori, nominati dall’Assemblea a maggioranza assoluta, scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina;
- ove vengano a mancare uno o più amministratori, l’Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione a quello degli amministratori rimasti in carica, per il periodo residuo di durata del loro mandato, sempre nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, si intende decaduto l’intero Consiglio di amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nel frattempo, possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Nomina del Consiglio di amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare il diritto della minoranza a eleggere un amministratore, nel rispetto dei Requisiti degli Amministratori.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Le liste devono essere composte nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- le liste che presentino meno di tre candidati devono essere composte da candidati in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità;
- le liste che presentino tre o più candidati devono essere composte da candidati, in possesso almeno dei Requisiti di Onorabilità, appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi;
- le liste che presentino nove o più candidati devono essere composte da candidati che consentano di rispettare, nel loro complesso, tutti i Requisiti degli Amministratori;
- in ogni caso, l'assunzione della carica di componente del Comitato Controllo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal successivo art. 24.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei Requisiti di Onorabilità stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso di uno o più degli altri Requisiti degli Amministratori;
- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista presentata in violazione di qualsiasi disposizione del presente articolo è invalida e inefficace ed è considerata come non presentata.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) risultano eletti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, nel limite del numero di amministratori stabilito dall’Assemblea, tranne uno;
- dalla lista che sia risultata seconda per numero di voti (“**Lista di Minoranza**”) e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la Lista di Maggioranza, risulta eletto il primo candidato della lista stessa, a condizione che essa abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste e indicata nell’avviso di convocazione, fermo restando che non assume rilevanza, ai fini del collegamento tra liste, il voto non determinante eventualmente manifestato a favore della Lista di Minoranza da parte di un socio collegato alla Lista di Maggioranza;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando quale Lista di Maggioranza la lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

In caso di presentazione di un’unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell’unica lista presentata la composizione del Consiglio di amministrazione non consentisse il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell’ambito della Lista di Maggioranza ovvero nell’ambito dell’unica lista presentata, partendo dal candidato collocato per ultimo nella medesima lista. Successivamente, ove non risulti assicurato il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, si procederà ad analoghe sostituzioni, sempre nell’ambito della Lista di Maggioranza ovvero nell’ambito dell’unica lista presentata.

Ove ciò non sia possibile o comunque sufficiente per il rispetto dei Requisiti degli Amministratori, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei predetti requisiti.

In mancanza di liste o nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall’Assemblea con la maggioranza di legge, purché sia comunque assicurato il rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori.

L’amministratore eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i Requisiti di Onorabilità decade dalla carica.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dal presente statuto, l’amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione, con conseguente decadenza dalla carica di amministratore solo qualora i requisiti di indipendenza non permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa e dal presente statuto.

Articolo 17

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell’esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi di legge, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.

La sostituzione degli amministratori deve avvenire nel rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui erano tratti gli amministratori cessati; tuttavia, nel caso in cui venga a cessare l’amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, che abbia assunto la carica di presidente del Comitato Controllo ai sensi del successivo art. 24, la sua sostituzione deve avvenire con gli eventuali ulteriori candidati della medesima lista, in ordine progressivo, purché aventi i Requisiti del Comitato Controllo (come infra definiti), in mancanza dei quali occorre convocare senza indugio l’Assemblea, la quale nomina un nuovo amministratore che assume la carica di presidente del Comitato Controllo, nel rispetto del principio di rappresentanza

delle minoranze.

Gli amministratori nominati dal Consiglio di amministrazione mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale delibera in merito alla sostituzione degli amministratori, a maggioranza assoluta, nel rispetto di tutti i Requisiti degli Amministratori, senza vincoli di scelta in dipendenza della lista da cui erano tratti gli amministratori cessati, salvo quanto sopra disposto per il caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza che abbia assunto la carica di Presidente del Comitato Controllo.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea ai sensi del presente articolo scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18 **Cariche sociali**

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice presidenti, fissandone i relativi poteri, nonché il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e, se nominato/i, del/i Vice presidente/i, le funzioni di Presidente verranno esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 19 **Poteri**

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento;
- trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario.

Nei casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione, ovvero l'organo competente, può compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 20

Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o negli altri Paesi europei, e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Le convocazioni sono fatte normalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telematica con le medesime modalità di cui al comma precedente almeno 24 ore prima della riunione.

Analoga procedura verrà seguita per la convocazione del Comitato esecutivo.

È fatto salvo il potere di convocazione spettante al Comitato Controllo ai sensi del successivo art. 25.

Articolo 21

Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, ove nominati, al/ai Vice presidente/i e al Consigliere delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Articolo 23

Doveri di informazione

Gli organi delegati forniscono al Consiglio di amministrazione, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto sul generale andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione, nonché sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, fermo restando che, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, l'informativa può essere

fornita in momenti diversi, anche verbalmente.

Articolo 24

Comitato per il controllo sulla gestione: nomina e composizione

Il Comitato Controllo è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle disposizioni che seguono, salvo quanto infra previsto per la carica del presidente.

Tutti i membri del Comitato Controllo devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge (“**Requisiti del Comitato Controllo**”). In aggiunta, almeno un membro del Comitato Controllo deve essere un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’amministratore tratto dalla Lista di Minoranza assume automaticamente la carica di membro del Comitato Controllo e di presidente del medesimo, a condizione che egli possieda i Requisiti del Comitato Controllo. In mancanza dell’amministratore tratto dalla Lista di Minoranza o qualora egli non possieda i Requisiti del Comitato Controllo, il Consiglio di amministrazione nomina tutti i membri del Comitato Controllo, il quale elegge al suo interno il presidente, a maggioranza assoluta. In caso di perdita del requisito di revisore legale da parte di un membro del Comitato Controllo, egli decade dalla carica di membro del Comitato Controllo a meno che vi sia almeno un altro membro del Comitato Controllo con tale qualifica.

In caso di perdita dei Requisiti del Comitato Controllo da parte di un membro del Comitato Controllo egli decade dalla carica di membro del Comitato Controllo; si applicano inoltre le disposizioni di legge e del presente statuto per l’eventuale decadenza anche dalla carica di amministratore.

La remunerazione aggiuntiva per i componenti del Comitato Controllo è stabilita dall’Assemblea all’atto di nomina del Consiglio di amministrazione, per l’intera durata dell’incarico, in misura fissa con una maggiorazione per il presidente del Comitato Controllo.

Ove imposto dalla legge applicabile al momento della nomina dell’organo amministrativo, almeno uno dei componenti del Comitato Controllo deve essere di genere diverso dagli altri componenti.

Articolo 25

Comitato per il controllo sulla gestione: poteri e funzionamento

Il Comitato Controllo esercita i poteri e le funzioni a esso attribuite dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili all’organo di controllo. In particolare, esso vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione e svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

I membri del Comitato Controllo, anche su iniziativa individuale, possono chiedere dati e informazioni rilevanti ai responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno e al revisore legale dei conti. Esso si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con i comitati endoconsiliari, ove istituiti, per lo svolgimento degli adempimenti e per le informative di interesse congiunto.

Il Comitato Controllo può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo.

I componenti del Comitato Controllo non possono assumere la carica di membro del Comitato esecutivo, non possono ricevere deleghe o rivestire particolari cariche e non possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa della società o di società che controllano o sono controllate dalla società.

Il Comitato Controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Esso si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del Comitato Controllo deve essere redatto verbale sottoscritto dagli intervenuti. I verbali devono essere trascritti tempestivamente nel libro delle adunanze del Comitato Controllo.

Le riunioni del Comitato Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le stesse modalità previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Articolo 27

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Comitato Controllo, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (“**Dirigente Preposto**”).

Il Dirigente Preposto deve:

- a) possedere la qualifica di dirigente e i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di amministrazione;
- b) avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società stessa e/o sue controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina, determina l'eventuale durata in carica del Dirigente Preposto e conferisce al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.

Il Consiglio di amministrazione è competente all'eventuale revoca del Dirigente Preposto, previo parere obbligatorio del Comitato Controllo.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

Articolo 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;
- b) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.

Articolo 30

Acconti sui dividendi

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 31

Liquidazione

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 32

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Ogni riferimento alla “legge / normativa / disciplina” vigente è da intendersi come riferito alla “legge / normativa / disciplina” volta a volta vigente, comprensiva della disciplina regolamentare ove sussistente.

F.to Carlo Marchetti notaio

All. D" al n. 18 488 / 10344 di e

1

Mbmarcobava

Studi & Ricerche

antifascista

Marco Bava revisore dei conti
V. Cristalliera 7
10129 Torino IT
www.marcobava.it
Tel +393893399999
mbmarcobava@gmail.com

22.04.2026

ASSEMBLEA Mb ITALMOBILIARE

Richiesta di:

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it**

In risposta a: Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta è rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati già disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**



B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Certificazione Unicredito n:

- 1) *Vorrei farvi riflettere sulla l'anticostituzionalità della delega obbligatoria per partecipare alle assemblee, **che volete introdurre all'art.10 dello Statuto che utilizza, fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticonstituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che si continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione di chiusura della pandemia da parte dell'OMS, è la prova che l'obiettivo vero autocratico è volto all'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea. La circostanza è comprovata anche oggi dall'art.11 della legge 21 del 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024. Se fossi stato presente in assemblea avrei potuto contestare questa falsità oltre che presentare direttamente l'azione di responsabilità. Tutto ciò quindi dimostra una violazione congiunta degli art.3 , 21 e 47 della Costituzione.***

L'articolo 11 della LEGGE 5 marzo 2024, n. 21 entrato in vigore il 27/03/2024 (GU n.60 del 12-03-2024) consente, **ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.** In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione **in assemblea** e il diritto di porre **domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea.** Per effetto delle modifiche apportate al Senato, la predetta facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. L'articolo 11 introduce un nuovo articolo 135-undecies.1 nel TUF - Testo Unico Finanziario (D. Lgs. n. 58 del 1998) il quale consente, ove sia contemplato nello statuto, che **le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante pagato e designato dalla società.** Le disposizioni in commento **rendono permanente**, nelle sue linee essenziali, e a condizione che lo statuto preveda tale possibilità, quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha introdotto specifiche disposizioni sullo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19. Il Governo, nella Relazione illustrativa, fa presente che la possibilità di continuare a svolgere l'assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato tiene conto dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci, che si articola, sostanzialmente, in tre momenti: la presentazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea; la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della documentazione pertinente; l'espressione del voto del socio sulle proposte del consiglio di amministrazione. In questo contesto, **viene fatta una affermazione priva di ogni fondamento giuridico:** che l'assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. Per cui **non è vero** che la partecipazione all'assemblea si riduca, in particolar modo, per gli investitori istituzionali e i gestori di attività, nell'esercizio del diritto di voto in una direzione definita ben prima dell'evento assembleare, all'esito delle procedure adottate in attuazione della funzione di stewardship e tenendo conto delle occasioni di incontro diretto, **chiuse ai**

risparmiatori, con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. Ecco l'ennesima la dimostrazione della violazione dell'art.3 della Costituzione, unito all'art.21 in quanto gli investitori istituzionale possono sia partecipare sia intervenire esprimendo tutti i loro pensieri agli amministratori, mentre gli azionisti no. Per cui possono esercitare il loro diritto statuito dall'art.47 della Costituzione se non possono più partecipare alle assemblee, come avviene in tutti i paesi del Mondo?

Per cui in questo contesto, si verrebbe ad applicare una norma di **esclusione dal diritto di partecipazione alle assemblee degli azionisti per una oggettiva differenza di diritti fra cittadini azionisti privati investitori, mentre lo possono fare gli azionisti istituzionali che invece godono di incontri diretti privati e riservati** con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. **Camera e Senato non hanno mai spiegato perché mentre consentono agli investitori istituzionali di esprimere liberamente il loro pensiero sulle società e gli amministratori, tutti gli altri azionisti, che lo hanno sempre fatto nelle assemblee, con la chiusura delle assemblee, non lo possono più fare? Il che crea una palese ed illegittima asimmetria informativa, legalizzata in Italia rispetto al contesto internazionale in cui questo divieto di partecipazione non sussiste, mettendo un bavaglio agli azionisti che così perdono l'unico diritto che avevano per esprimere il loro pensiero e tutelare il loro risparmio. Anzi gli orientamenti europei vanno da anni nella direzione opposta come dimostrano le lettere inviate dal Council of Institutional Investors ed International Corporate Governance Network, che alleghiamo.**

L'unica ragione dichiarata e che sono state di fatto rese permanenti le misure introdotte in via temporanea per l'emergenza Covid-19 che è stata prorogata sino al 31.12.25, quando questa emergenza sanitaria è stata chiusa da 3 anni dall'OMS. La relativa vigilanza è esercitata, secondo le competenze, dalla Consob (articolo 62, comma 3 TUF e regolamenti attuativi) o dall'Autorità europea dei mercati finanziari - ESMA. Ma **l'ESMA non e' stata mai sentita su questo articolo mentre la Consob ha espresso parere contrario che e' stato ha ignorato.** Ma **i soprusi non finiscono qui:** il comma 3 del nuovo articolo 135-undecies.1 chiarisce che, nel caso previsto dalle norme in esame. il diritto di porre domande (di cui all'articolo 127-ter del TUF) è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute. In sintesi, la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Inoltre **si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. Come fa l'azionista che è obbligato a delegare a farlo coscientemente e liberamente, se prima non legge le risposte alle sue domande? Da cui una ulteriore violazione sempre dell'art.21 della Costituzione.**

Conclusioni

Al termine di questa mia azione di responsabilità vorrei capire se in questo nostro paese esiste ancora uno spazio di rispettosa discussione democratica o di tutela giuridica nei confronti di una decisione arbitraria di una classe dirigente qui palesemente opaca attraverso la palese violazione della Costituzione che avrebbe dovuto essere sollevata nelle sedi opportune che invece l'hanno approvata senza voti

contrari. Per questa sola ragione auspico che gli azionisti votino questa azione di responsabilità nei confronti di un cda che per l'art.11 della legge 21 del 2024 anticostituzionale impedisce, e che tutti gli azionisti possano tornare direttamente e liberamente in assemblea a manifestare il loro pensiero per la tutela del proprio risparmio nazionale.

Confido quindi in una risposta che garantisca il rispetto della libertà progressista di un paese evoluto, stabile e garante nei diritti delle minoranze. Anche se la storia dell'art.11 della legge 21 del 2024, finora ha consentito solo, da parte di un Parlamento, di togliere, in questo paese i diritti costituzionali, degli azionisti senza alcuna ragione sociale palese. Con questa richiesta di azione di responsabilità non potrete dire in qualsiasi sede di non aver saputo che lo strumento che avete usato è incostituzionale. Anche se il Presidente di Banca Intesa S. Paolo sostiene che: Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 15 del 21 febbraio 2025, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso.

La scelta tiene conto dell'esperienza di gestione assembleare sperimentata sin dal 2020, che ha fatto registrare negli anni un aumento del tasso di partecipazione dei soci rispetto agli anni precedenti.

La modalità prescelta di svolgimento dell'Assemblea in particolare:

- valorizza il processo di dialogo pre-assembleare nell'ottica di assicurare a tutti gli azionisti - ancorché non presenti in Assemblea - trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni necessarie per esercitare consapevolmente le decisioni di voto, tenuto conto che tutte le proposte, le domande e gli eventuali interventi scritti sugli argomenti all'Ordine del Giorno devono essere presentati con anticipo dagli azionisti prima dell'Assemblea in modo che la Società possa pubblicarli e renderli conoscibili al mercato, con un risultato di efficacia ulteriore e distintiva rispetto alle ipotesi di interazione dei soli soci presenti in riunioni fisiche;
- consente, quindi, a tutti gli azionisti di conoscere il contenuto delle domande presentate e delle relative risposte fornite dalla Società, nonché degli eventuali interventi scritti e proposte presentati dagli azionisti sugli argomenti all'Ordine del Giorno in tempo utile per poter formare il proprio convincimento ed esprimere le decisioni di voto in maniera consapevole e sulla base di un omogeneo set informativo che beneficia anche del dialogo pre-assembleare, mediante il conferimento della delega o subdelega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Le modalità di svolgimento dell'evento assembleare dettagliate nei paragrafi che seguono sono del tutto aderenti alle indicazioni operative emanate dalla Consob con comunicazione n. 3/2020 a garanzia di tutti gli azionisti.

Tutti argomenti fini esclusivamente a se stessi, dimostrano come il provvedimento sia solo personale, per cui nonostante sia incompatibile sia con la forma Repubblicana, sia con la Costituzione Italiana, e sia con quella Europea nessuno nei 2 rami del parlamento ha voluto accorgersene, votando contro e denunciandone la incostituzionalità.

«Questa è l'ultima di una serie di azioni da parte di questo governo destinate a suonare la campana a morto per la corporate governance e per la democrazia degli azionisti, a togliere voce ai proprietari delle società e a elevare il management a uno status intoccabile».

- 2) Inoltre si ha il diritto di recesso per la modifica dell'art. 10 dello Statuto in quanto la nuova formulazione dell'art. 10 dello Statuto deliberando, in seguito all'entrata in vigore in data 27 marzo 2024 dell'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" ("Legge Capitali"), rende applicabile ed automatica la spettanza del diritto di recesso a favore dei soci ex art. 2437 ter punto g, dello stesso C.C. mentre tale diritto non è stato dato nell'assemblea in oggetto.. Infatti l'articolo 11, comma 1 della Legge 21/2024 già sopra evidenziata prevede l'introduzione nel TUF di un nuovo articolo, 135-undecies.1, che consente alle società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di prevedere nello statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, che, l'applicazione di tale norma, apporti modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e/o di partecipazione e quindi dà diritto all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, punto g) C.C. : g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Nel testo di legge partecipazione è unita a diritto di voto. Quindi correlata all'esercizio del diritto di voto. Se si volesse intendere "partecipazione"="possesso" si sarebbe dovuto scrivere "possesso". La partecipazione è quindi quella legata al diritto di voto in assemblea che si esercita in assemblea e non è più modificabile una volta palesemente espresso. Una eventuale partecipazione patrimoniale dovrebbe essere definita. Inoltre il voto non e' possibile con una delega libera di fiducia ma è una delega obbligatoria quindi e' un voto vincolato, noto e modificabile prima dell'assemblea e non giustificato da emergenze sanitarie reali. Ricordo anche che è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso dell'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 C.C.

R: Con l'occasione delle proposte modifiche statutarie funzionali all'adozione del sistema monistico, la Società ha ritenuto opportuno sottoporre ai propri soci ulteriori minimi interventi agli articoli dello statuto, e tra questi all'articolo 10 relativo alle modalità di intervento in assemblea, anche per allinearsi a recenti prassi e orientamenti giurisprudenziali. Più precisamente, nel caso di approvazione della modifica proposta sul punto, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il c.d. rappresentante designato (ossia un soggetto cui gli aventi diritto possono conferire una delega con

istruzioni di voto sulle materie all'ordine del giorno), solo ed esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge: saranno quindi rilevanti le disposizioni pro tempore vigenti; tra queste è da ritenersi rileveranno le modifiche al Testo Unico della Finanza che di recente state approvate dal Governo, le quali introducono delle misure volte a tutelare i diritti degli azionisti nel caso di assemblee tenute con queste modalità.

Ciò premesso, l'intendimento della Società è assicurare flessibilità nelle modalità in cui può tenersi la riunione assembleare, soprattutto nell'eventualità di situazioni straordinarie. Il Consiglio di Amministrazione, come chiaramente ribadito nella relazione illustrativa all'assemblea straordinaria, continua a considerare l'assemblea in presenza un'occasione privilegiata di confronto con azionisti e investitori, la qual cosa è testimoniata dalla circostanza che, pur in presenza di disposizioni di legge che consentivano un'assemblea virtuale, fatti salvi gli anni 2020-2022 segnati dalla pandemia, Italmobiliare ha sempre tenuto assemblee in presenza.

Le modifiche statutarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile a favore di coloro che non avranno concorso alla relativa deliberazione.

3) *SE C'E DA RINNOVARE IL CDA: Ci sono potenziali conflitti d'interesse?*

R: Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione dopo la nomina, provvederà a verificare in capo ai soggetti che saranno stati eletti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per ricoprire la carica in un'emittente e ne darà informativa al mercato.

4) *Quanto viene pagato il rappresentante DESIGNATO e chi e' ? in base a quali criteri viene scelto ?*

R: Il rappresentante designato, scelto secondo criteri di professionalità e competenza, costa non oltre 7.000 euro per ogni assemblea.

5) *Avete un piano industriale in caso di 3^ GUERRA MONDIALE?*

R: No.

6) *Avete in programma di istituire una fondazione? con quali fini?*

R: la Fondazione Pesenti fu costituita nel 2004 a Bergamo come organismo autonomo e indipendente, con il nome di Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti in ricordo di una tra le maggiori figure imprenditoriali del Novecento italiano.

Mission della Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti Ets è la crescita culturale, civile e di genere delle giovani generazioni attraverso la formazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali a impatto sociale.

Da sempre attenta ai bisogni e alle necessità del territorio in cui opera, Fondazione Pesenti ha avviato e sostenuto numerose iniziative di carattere culturale e filantropico per le realtà più svantaggiate.

La Fondazione promuove la collaborazione con altre organizzazioni ed atenei italiani e stranieri per il costante sostegno alla ricerca scientifica e alla divulgazione culturale, anche attraverso convegni internazionali su temi di attualità economica e sociale.

La società non ha in animo di costituire nuove fondazioni.

7) *Quanto si è speso per attività di lobbying? Per cosa? quando?*

R: Si rimanda al Fascicolo di Bilancio pag. B101.

8) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?*

R: I revisori prestano altri servizi, tra i quali anche consulenze di natura fiscale. L'importo dei corrispettivi erogati è indicato a pag. D87 del bilancio.

9) *Esiste un conto del Presidente? di quale ammontare è stato? per cosa viene utilizzato? Che trattamento contabile ha?*

R: No.

10) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?*

R: Nel 2025 Italmobiliare non ha subito attacchi che abbiano causato disservizi, richieste di riscatti o perdita / sottrazione di dati.

11) *Quanto avete investito in cybersecurity? CON CHI? CHI SONO I VS FORNITORI?*

R: I costi sostenuti nel 2025 per attività, servizi, licenze e dispositivi finalizzati alla cybersecurity sono pari a circa 80.000 euro (I principali fornitori sono: Digicert, Almed Fortinet; Horsa; Infocert; Let's encrypt; Manage Engine; Microsoft; Omnisys; Partners4Innovation; Sophos; Syplus; Watchguard). È stata inoltre stipulata una polizza specifica a copertura del rischio Cyber il cui premio € 189.487,50.

12) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee?*

R: No.

13) *Mi date il dettaglio delle spese di pubblicità per testata giornalistica?*

R: Italmobiliare fa solo pubblicità finanziaria obbligatoria.

14) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione?*

R: No, ma tutte le società controllate hanno adottato Codice Etico, Politiche di Sostenibilità e Modello 231, di fatto un sistema anticorruzione. 3 società (Caffè Borbone, Casa della Salute e Italgem) hanno ottenuto il Rating di Legalità di AGCM, l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

15) *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO?*

R: Domanda non pertinente.

16) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?*

R: No. Per quanto a conoscenza della Società la risposta è no.

17) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO?*

R: Al 31 dicembre 2025 il valore delle azioni proprie in portafoglio ammonta a 11.234 migliaia di euro, variate rispetto al precedente esercizio per effetto del programma di acquisto di azioni proprie effettuato dalla società.

Si segnala che in data 3 luglio 2025 è iniziato un programma di acquisto di azioni proprie finalizzato alla costituzione di una provvista titoli che possa essere impiegata in sostituzione o integrazione delle risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria. Il Programma si è concluso il 30 settembre con l'acquisto complessivo di n. 210.905 azioni proprie (0,496% del capitale) a un prezzo medio unitario di euro 28,72 per azione, per un controvalore complessivo di circa 6,1 milioni di euro.



Qui sotto se ne riporta la composizione:

	N° azioni ordinarie	Valore di carico in euro (migliaia di euro)
31 dicembre 2024	217.070	5.166
31 dicembre 2025	427.975	11.234

18) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup?*

R: Alla Funzione Acquisti o alla Direzione Investimenti della società.

19) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA?

R: No.

20) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?

R: Il tasso Interno di Rendimento o TIR è definito come il tasso di attualizzazione che rende il valore attuale netto di una serie di flussi di cassa pari a zero. Nel caso specifico nella domanda non è precisato a quali flussi si faccia riferimento, di conseguenza non è possibile dare risposte.

21) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

R: No. Ma tra le società del portafoglio Casa della Salute si è certificata come B Corp nel 2024 e nel 2025 ha completato il richiesto cambio di statuto a società benefit. Inoltre, Italgem, Gres Art e Bene Assicurazioni sono società benefit, non certificate B Corp.

22) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?

R: Le proposte modifiche statutarie sono compiutamente illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria.

23) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?

R: Non sono stati utilizzati fondi europei per la formazione.

24) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?*

R: Sì, in quanto rientrante nell'oggetto sociale.

25) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?*

R: La tabella a pagina D70 mostra l'importo netto consolidato dell'esposizione per valuta degli attivi e passivi finanziari denominati in valuta diversa da quella locale.

26) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda?*

R: Non sono state fatte, al momento, valutazioni in tal senso.

27) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?*

R: Una proposta di modifica in tal senso non è inclusa nelle modifiche statutarie sottoposte all'assemblea in sede straordinaria.

28) *Avete call center all'estero? se sì dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?*

R: Non abbiamo call center all'estero.

29) *Siete iscritti a Confindustria? se sì quanto costa? avete intenzione di uscirne?*

R: La società è iscritta ad Assolombarda per il 2025 abbiamo pagato 2 tranches per un totale di 3.788,41:

- 1 rata febbraio 2025 per € 1.932,88
- 2 rata luglio 2025 per € 1.855,53

30) *Come è variato l'indebitamento e per cosa?*

R: Al 31 dicembre 2025 la Posizione finanziaria netta consolidata, negativa di 257,3 milioni di euro, risulta in aumento di 123,9 milioni di euro rispetto al dato relativo al 31 dicembre 2024 (negativa per 133,4 milioni di euro). I flussi finanziari del periodo presentano un saldo negativo per 123,9 milioni di euro, dovuto principalmente agli investimenti effettuati per 174,0 milioni di euro, parzialmente compensati dai disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute per 81,7 milioni di euro. Vi sono stati inoltre dividendi erogati per 47,3 milioni di euro e flussi dell'attività operativa positivi per 18,9 milioni di euro.

31) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?*

R: Si rimanda a quanto riportato nel fascicolo di bilancio a pagina D87-D88, paragrafo "Contributi dalla Pubblica Amministrazione".

32) *Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?*

- Prof. Paolo Sfameni – Presidente ODV (componente esterno)
- Dott.ssa Antonia di Bella – (sindaco effettivo di Italmobiliare)
- Dott.ssa Delia Strazzarino – (Direttore Internal Audit Italmobiliare)

Il compenso complessivo dell'Organismo di Vigilanza per l'esercizio 2025 è stato di € 45.000.

33) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed o altre? Per cosa e per quanto?*

R: Italmobiliare non ha sponsorizzato né il Meeting di Rimini né altre organizzazioni di CL.

34) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

R: Non sono stati effettuati versamenti a Partiti politici a Fondazioni politiche in Italia e a Partiti politici e Fondazioni politiche estere.

35) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?*

R: No.

36) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI?*

R: A livello consolidato al 31 dicembre 2025 la capogruppo ha investito 88,3 milioni di euro in titoli di stato; livello di titoli strutturati ITM ha Cashes per 2,9 milioni di euro (investimento fatto molti anni fa), non ci sono investimenti in GDO.

37) *Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?*

R: È in capo a Computershare S.p.A. ed è ammontato a circa 21.000 euro per l'esercizio 2025.

38) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?*

R: Al momento non sono previste azioni in tal senso.



39) *C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?*

R: Non applicabile alle attività della Società.

40) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?*

R: Per quanto a conoscenza della Società la risposta è no.

41) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

R: Al termine del mandato del Consiglio uscente è stata prevista, in via eccezionale e in deroga a tale impostazione generale, la corresponsione di un trattamento di fine mandato alla Presidente pari a una annualità del compenso fisso. Tale previsione è stata definita nell'ambito delle valutazioni effettuate dagli organi competenti della Società, in coerenza con il quadro complessivo delle politiche di remunerazione e delle prassi di mercato.

42) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?*

R: La valutazione degli immobili viene fatta con cadenza periodica e con indagini mirate avvalendosi per i cespiti economicamente rilevanti di periti esterni autonomi di volta in volta incaricati.

43) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo,*

R: Sì, esiste. Autorizzata dall'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2002

Componente fringe-benefit associato: No
Broker: dal 2026 Howden (precedentemente AON)
Costo per il 2025: € 171.150,00
Compagnie: LIBERTY MUTUAL INS.EUROPE SE
Limite di indennizzo: 20 milioni di euro
Scadenza dicembre 2025 e rinnovata per l'esercizio in corso

44) *componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?*

R: Sì, esiste. Autorizzata dall'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2002

Componente fringe-benefit associato: No
Broker: dal 2026 Howden (precedentemente AON)
Costo per il 2025: € 171.150,00
Compagnie: LIBERTY MUTUAL INS.EUROPE SE
Limite di indennizzo: 20 milioni di euro
Scadenza dicembre 2025 e rinnovata per l'esercizio in corso

45) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

R: Non applicabile.

- 46) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

R: L'ammontare complessivo delle polizze si trova alla pagina E35/D58 della Relazione Finanziaria Annuale e si riferisce ai premi pagati per: Responsabilità civile amministratori, Beni di proprietà, Infortuni professionali e extraprofessionali amministratori e dipendenti; Vita dirigenti. I contratti sono stipulati con primarie compagnie assicurative (Generali-Axa-Allianz-Liberty, Europe Assistance, ITAS ecc.).

- 47) *VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

R: Le politiche di gestione, le tipologie degli strumenti, i rischi di controparte ed i vincoli sono riportati nella specifica sezione "IFRS7" della Nota Illustrativa Consolidata (pag. D53 e seguenti) a cui si rimanda per una analisi dettagliata.

- 48) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

R: L'incremento delle rinnovabili è un elemento della strategia climatica di Italmobiliare. Nel perimetro consolidato del Gruppo si utilizza esclusivamente energia elettrica rinnovabile, proveniente da autoproduzione (39%) o acquisto garantito (59%) o coperto ex-post da garanzie di origine (<2%). Grazie soprattutto a Italgas, nel 2025 l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile è 10 volte superiore al consumo elettrico del Gruppo. Contribuiscono all'autoproduzione anche altre società del Gruppo, tra cui Caffè Borbone che nel 2025 ha pienamente beneficiato del nuovo impianto fotovoltaico attivato a fine 2024. L'energia elettrica rinnovabile autoprodotta dalle società del Gruppo e non utilizzata direttamente è immessa in rete. Nel 2025 ha consentito di evitare l'emissione di oltre 90.000 tonnellate di CO2, pari a un controvalore economico di oltre 8 milioni di euro.

- 49) *Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?*

R: No, gli spazi pubblicitari sono acquistati al "nettissimo" dalle concessionarie di pubblicità. In gergo pubblicitario ciò significa che eventuali commissioni di agenzia vengono scontate direttamente in fattura all'inserzionista.

- 50) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?*

R: La normativa è completamente rispettata; la stessa politica è adottata in tutto il Gruppo a livello mondiale.

- 51) *E' fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?*

No. Tuttavia Italmobiliare e le Portfolio Companies aderiscono a numerosi schemi di impegno o certificazione dei sistemi di gestione adottati, come supporto integrativo e operativo del modello di governante sostenibile adottato. Inoltre, Italmobiliare e alcune Portfolio Companies hanno ottenuto rating di sostenibilità di alto profilo come, ad esempio, i rating ESG Sustainalytics, CDP e S&P Global di Italmobiliare o Ecovadis "Gold" di Caffè Borbone e Italgas. I dettagli sono riportati nella sezione relativa alla Rendicontazione di Sostenibilità 2025.

- 52) *Finanziamo l'industria degli armamenti?*

R: No.

53) vorrei conoscere *POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI*.

R: La posizione finanziaria netta alla data dell'assemblea non è disponibile.

Al 31 dicembre 2025 la Posizione finanziaria netta consolidata, negativa di 257,3 milioni di euro, risulta in aumento di 123,9 milioni di euro rispetto al dato relativo al 31 dicembre 2024 (negativa per 133,4 milioni di euro).

I flussi finanziari del periodo presentano un saldo negativo per 123,9 milioni di euro, dovuto principalmente agli investimenti effettuati per 174,0 milioni di euro, parzialmente compensati dai disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute per 81,7 milioni di euro. Vi sono stati inoltre dividendi erogati per 47,3 milioni di euro e flussi dell'attività operativa positivi per 18,9 milioni di euro.

54) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?

R: Non abbiamo ricevuto multe da CONSOB o Borsa Italiana.

55) Vi sono state imposte non pagate? se sì a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?

Le imposte sono state tutte regolarmente liquidate e versate nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Le vertenze fiscali sono commentate a pag.B279 del bilancio.

56) vorrei conoscere: *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE*.

R: La consistenza e variazione rispetto al 31 dicembre 2025 delle partecipazioni sono illustrate alle pagine E20 e seguenti del fascicolo di bilancio; variazioni successive non sono attinenti alla relazione in discussione.

57) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

R: Le minusvalenze e le plusvalenze economiche rilevate nel 2025 su titoli quotati sono consultabili nella sezione E34 della Relazione Finanziaria Annuale. Non sono ad oggi disponibili dati relativi al 2026.

58) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.

R: L'andamento del fatturato per settore è desumibile dalle tabelle analitiche riportate nella Relazione finanziaria per l'intero esercizio 2025.

59) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE*.

R: Al 31 dicembre 2025 il valore delle azioni proprie in portafoglio ammonta a 11.234 migliaia di euro, variata rispetto al precedente esercizio per effetto del programma di acquisto di azioni proprie effettuato dalla società.

Si segnala che in data 3 luglio 2025 è iniziato un programma di acquisto di azioni proprie finalizzato alla costituzione di una provvista titoli che possa essere impiegata in sostituzione o integrazione delle risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria. Il Programma si è concluso il 30 settembre con l'acquisto complessivo di n. 210.905 azioni proprie (0,496% del capitale) a un prezzo medio unitario di euro 28,72 per azione, per un controvalore complessivo di circa 6,1 milioni di euro.

Qui sotto se ne riporta la composizione:

	N° azioni ordinarie	Valore di carico in euro (migliaia di euro)
31 dicembre 2024	217.070	5.166
31 dicembre 2025	427.975	11.234

- 60) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

R: Si segnala che in data 3 luglio 2025 è iniziato un programma di acquisto di azioni proprie finalizzato alla costituzione di una provvista titoli che possa essere impiegata in sostituzione o integrazione delle risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria. Il Programma si è concluso il 30 settembre con l'acquisto complessivo di n. 210.905 azioni proprie (0,496% del capitale) a un prezzo medio unitario di euro 28,72 per azione, per un controvalore complessivo di circa 6,1 milioni di euro

- 61) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

R: Non è possibile dare una risposta prima dell'assemblea. La stessa sarà resa nel verbale assembleare.

- 62) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?*


R: Si veda la risposta allegata.

- 63) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non è pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

R: Non è prevista la partecipazione di giornalisti; nel caso in cui dovessero intervenire, ne sarà data notizia nel corso dell'assemblea. Non esiste alcun rapporto economico con giornalisti.

- 64) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

R: Italmobiliare fa solo pubblicità finanziaria obbligatoria. Non vi sono pertanto indici di "dipendenza" da segnalare.



65) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

R: Si veda la risposta allegata.

66) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

R: Nessun compenso è stato pagato per rimborsi ai sindaci o consulenze mentre quelli corrisposti ai revisori sono dettagliati nella sezione D87 della Relazione Finanziaria Annuale.

67) vorrei conoscere se *VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?*

R: Non vi sono rapporti di finanziamento diretto o indiretto a sindacati, partiti o movimenti o fondazioni politiche. Per quanto riguarda contributi associativi ad organizzazioni di rilevanza istituzionale si segnalano: l'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), l'American Chamber of Commerce in Italy e il Gruppo d'iniziativa italiana a Bruxelles.

68) vorrei conoscere se *VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI?*

R: Tali fattispecie non sussistono.

69) *SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?*

R: Tali fattispecie non sussistono.

70) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India**?*

R: Tali fattispecie non sussistono.

71) vorrei conoscere se *SI È INCASSATO IN NERO?*

R: No.

72) vorrei conoscere se *Si è fatto insider trading?*

R: No.

73) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?*

R: Gli amministratori e i dirigenti non hanno interessenze in società' fornitrici. Le attività di consulenza prestate da parti correlate al gruppo sono dettagliate a pagina B268 del bilancio.

74) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?*

R: La remunerazione degli amministratori è descritta analiticamente nella Relazione sulla Remunerazione. Il dettaglio dei compensi percepiti e a quale titolo è illustrato da pagina 21 e successive.

75) *vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?*

R: Le erogazioni liberali del Gruppo sono state pari a 991 migliaia di euro di cui 500 migliaia di euro alla Fondazione Carlo Pesenti da parte di Italmobiliare.

76) *vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano?*

R: Tali fattispecie non sussistono.

77) *vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust?*

R: No. Italmobiliare S.p.A. non ha in corso cause in materia.

TECNICA GROUP: Nel mese di ottobre 2025 la Commissione Europea ha avviato un procedimento volto a verificare una possibile violazione delle normative comunitarie in ambito di libera concorrenza nel settore delle attrezzature da sci all'interno dello Spazio Economico Europeo. Le attività istruttorie hanno interessato alcune società del settore, tra cui la controllata austriaca Blizzard Sport GmbH. Il procedimento è attualmente in fase preliminare e, in assenza di una contestazione formale che definisca con precisione l'ambito oggettivo e temporale della potenziale violazione, non è al momento possibile valutare in modo attendibile eventuali esiti o una possibile esposizione sanzionatoria. Alla data di redazione del bilancio 2025 non emergono indicazioni di impatti negativi per la Società, pur non potendosi escludere in via generale l'esistenza di un rischio potenziale legato all'evoluzione del procedimento.

78) *vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

R: Per quanto a conoscenza della Società, tale fattispecie non sussiste.

79) *vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

R: l'unico bond emesso è il prestito obbligazionario, denominato "Clessidra Factoring S.p.A. – Prestito Obbligazionario a tasso variabile – 2025-2028", sottoscritto per complessivi 50 milioni; è stato emesso in data 19 maggio 2025 ed ha scadenza 19 maggio 2028; le obbligazioni sono fruttifere di interessi semestrali posticipati al tasso variabile nominale pari all'Euribor 6 mesi maggiorato del margine pari al 2,6%. Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrano nella categoria degli Investitori Qualificati Soggetti a Vigilanza Prudenziiale.

80) *vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.*

R: Il "costo del venduto" non fa parte dell'informativa obbligatoria, normata dai principi contabili internazionali pubblicata ai sensi di legge.



81) vorrei conoscere

i. A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

1. *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.*

R: Non ci sono state spese per acquisto partecipazioni né per cessioni.

2. *AMBIENTALE*

R: Nel perimetro consolidato del Gruppo non sussistono situazioni che richiedono "risanamento ambientale". Tutte le società in portafoglio adottano politiche e attuano strategie mirate alla creazione di valore sostenibile anche attraverso la mitigazione della propria impronta ambientale. Le iniziative sono strutturate nei Piani ESG annuali e pluriennali che includono obiettivi evolutivi per tutti i temi ESG materiali, società per società.

3. *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?*

R: Dal 2021, il Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Tassonomia per la finanza sostenibile) è il riferimento per guidare le scelte di investitori e imprese. Il Regolamento introduce una classificazione delle attività economiche che possono contribuire a sei obiettivi ambientali. Coerentemente, dal 2021 il Gruppo traccia e rendiconta pubblicamente il proprio posizionamento rispetto a tale riferimento. In particolare, per tutte le Portfolio Companies e al fine di promuovere investimenti e costi di gestione indirizzati verso attività sostenibili, sono stati tracciati gli investimenti in conto capitale (Capex) e i costi operativi (Opex) relativi ad attività ammissibili. Nel 2025, l'8,2% (Italgen) dei ricavi del Gruppo, il 17,4% dei CapEx e il 33,5% degli OpEx riguardano attività o categorie di spesa allineate ai criteri previsti dalla Tassonomia. Il dettaglio contabile è riportato nella sezione relativa alla Rendicontazione di Sostenibilità 2025.

4. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?*

R: Insieme al fascicolo di bilancio è stata pubblicata una dettagliata relazione sulla remunerazione. Compensi, bonus, incentivi e benefici non monetari sono elementi della politica di remunerazione e in linea con le prassi di mercato. La definizione degli stessi avviene su proposta del Comitato per la remunerazione in linea con le Raccomandazioni della commissione Europea nonché con le normative introdotte in materia dalla Consob.

5. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?*

R: Gli incrementi retributivi del 2025 verso 2024 sono in linea con la prassi di mercato.

6. *vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

R: Il rapporto tra costo medio "dirigenti/e non" per il 2025 è costantemente monitorato ed in linea con i valori del mercato.

7. *vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

R: Management (dirigenti): n° 19

Quadri Impiegati: n° 27

Non ci sono state cause per mobbing o istigazione al suicidio né incidenti sul lavoro.

8. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

R: Nel corso del 2025 non vi è stata mobilità di prepensionamento.

82) *vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?*

R: No.

83) *vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

R: A livello consolidato l'esercizio 2025 registra un incremento dei costi, soprattutto per quanto riguarda quelli delle materie prime, anche per l'aumentata operatività. Per i dettagli delle singole Portfolio Companies si faccia riferimento alla Relazione sulla Gestione.

84) *vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.50) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?*

R: Non ci sono società di fatto controllate e non menzionate nell'elenco riportato nel fascicolo di bilancio.

85) *vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUALE IL PREZZO MEDIO.*

Considerato l'insieme dei consumi energetici del Gruppo, sia termici che elettrici, nel 2024 il 50% è rappresentato dal gas naturale, l'1% da GPL. Il 91% del gas naturale consumato è utilizzato da Caffè Borbone. "Nel 2025 la fornitura di gas per Caffè Borbone, oggetto di gara annuale, è stata garantita da un broker al costo medio di 0,544 €/m³ (0,545 nel 2024, 0,705 nel 2023 e 1,157 nel 2022).

86) *vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger?*

R: Nel 2025 non abbiamo sostenuto costi per consulenza riferibili a Roland Berger e a Leonardo & Co, di cui il dott. Gerardo Braggiotti è socio fondatore. Non sono state svolte consulenze nel 2025 da parte dell'Avvocato Erede.

Lo studio legale Trevisan ha svolto nel 2025 l'incarico di rappresentante designato con un esborso a carico della Società, per lo svolgimento di tale incarico, di euro 6.240.

87) *vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?*

R: Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti italiani in sviluppo di software per 259 migliaia di euro.

88) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa?*

COSTI STIMATI PER L'ASSEMBLEA DI BILANCIO 2025

Costi editoriali bilancio 2025	Euro	9.743
Servizi di traduzione BILANCIO E COMUNICATI	Euro	13.138
Inserzioni e comunicati stampa	Euro	29.852
Servizio gestione assemblee da parte di Computershare	Euro	4.500
Rappresentante designato Studio Legale Trevisan	Massimo euro	7.000
Utilizzo spazi	Circa euro	12.000
Servizio Trascrizione	Circa euro	2.350

89) **VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI**

R: Il costo per l'esercizio 2025 dei valori bollati ammonta, per Italmobiliare S.p.A., a circa 170 euro.

90) **Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.**

R Nel perimetro consolidato del Gruppo non si producono rifiuti tossici.

Si tracciano sistematicamente i rifiuti prodotti e le loro destinazioni. Nel 2025, il Gruppo ha prodotto complessivamente circa 3.800 tonnellate di rifiuti, di cui solo il 3% sono qualificabili come pericolosi (es. oli usati, batterie esauste, rifiuti sanitari, etc.). Il 34% dei rifiuti pericolosi e il 98% di quelli non pericolosi è stato avviato a operazioni di recupero. Il rimanente va a operazioni di recupero energetico o smaltimento controllato, dove sono possibili ulteriori valorizzazioni. Il dettaglio contabile è riportato nella sezione relativa alla Rendicontazione di Sostenibilità 2025.

91) **QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?**

R: Le auto del Presidente e dell'AD sono allineate agli standard previsti per i ruoli ricoperti. Il costo è indicato nella suddetta relazione.

92) **Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei. Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?**

93) **se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno" denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

R: Il Gruppo non possiede aerei aziendali né elicotteri. I dirigenti del gruppo si avvalgono di voli di linea o charter, in funzione delle specifiche disponibilità ed esigenze d'ufficio.

94) **A quanto ammontano i crediti in sofferenza?**

R: L'ammontare del fondo svalutazione crediti è dettagliato a pagina D45 del fascicolo di bilancio.

95) **CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?**

R: Nessun contributo

96) **C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?**

R: Non c'è anticipazione su cessione dei crediti

97) **C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è:**

i. "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

R: Il rappresentante designato per l'assemblea del 22 aprile 2026 è l'avv. Dario Trevisan. Il corrispettivo massimo per il servizio è di 7.000 euro.

98) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

R: nel corso del 2025 ITM ha acquistato:

BOT per nominali 55.000.000 €; tutti gli strumenti acquistati hanno avuto scadenza inferiore a 5 mesi; al 31.12.2025 residuano BOT per nominali 30.000.000 € in scadenza rispettivamente il 30/01/2026 (10.000.000 €), 13/02/2026 (10.000.000 €), e 13/03/2026 (10.000.000 €);

T-Bill per nominali 38.000.000 \$; tutti gli strumenti acquistati hanno avuto scadenza inferiore a 5 mesi; al 31.12.2025 residuano T-Bill per nominali 11.000.000 \$ in scadenza il 10/02/2026 (5.000.000 \$) e il 3/03/2026 (6.000.000 \$).

99) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

R: Non ci sono debiti "specifici" verso l'Agenzia delle Entrate. Per i debiti verso Istituti di Previdenza e verso Erario (per IVA e ritenute) vedasi pagina E31 (nota 25) del fascicolo di bilancio.

100) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?

R: La Società Italmobiliare e alcune sue controllate hanno in essere un consolidato fiscale al 31 dicembre 2025 per l'imposta IRES. L'imponibile dichiarato è la somma algebrica dei risultati imponibili di esercizio delle singole società aderenti al consolidato. In caso di risultato positivo è sottoposto all'aliquota ordinaria del 24%. In caso di perdita di esercizio, la stessa viene riportata in avanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

101) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio?

R: Il margine di contribuzione non fa parte dell'informativa obbligatoria, normata dai principi contabili internazionali, e non viene pubblicato dal Gruppo.

102) in relazione agli uffici amministrativi interni della società (che dovrebbero essere quelli che forniscono la documentazione ed il supporto tanto agli organi di amministrazione e controllo della società (in primis Collegio Sindacale o OdC 231/2001) quanto alla società di revisione ed eventualmente a Consob e/o altre Authorities, vorrei sapere:

- in quali settori / sezioni sia strutturato (ad esempio, per ufficio fatture attive: clienti corporate / clienti privati, per ufficio fatture passive: fornitori utenze gas luce telefono / fornitori automezzi / fornitori immobili / fornitori professionisti, ufficio contabilità analitica / controlling, ecc, ufficio controlli interni, ufficio del personale, ufficio incassi e/o pagamenti, ufficio antiriciclaggio, ufficio affari societari, ufficio relazioni con investitori istituzionali, ufficio relazioni con piccoli azionisti, ecc.)

R: Come indicato nel Modello di Organizzazione Gestione e controllo parte generale adottato dalla Società e pubblicato sul sito internet, le funzioni in cui si articola l'organizzazione di Italmobiliare sono:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sviluppo e Investimenti | 7. Comunicazione e relazioni esterne |
| 2. Gestione Partecipazioni | 8. Affari Legali |
| 3. Finanza | 9. Affari Societari |
| 4. Chief of Staff | 10. Risorse Umane |
| 5. Internal Audit | 11. Amministrazione |
| 6. Sostenibilità | 12. Sviluppo Strategico |

La struttura organizzativa della Società è definita in differenti documenti in cui sono delineati i ruoli e le linee di riporto funzionale e gerarchico.



- quanto personale è normalmente impiegato in ogni settore / sezione;

R: Il totale dei dipendenti in organico è di n. 46. La dimensione dell'organico è pienamente funzionale al modello operativo della nostra Società. In media ogni funzione è composta indicativamente da 3-4 professionisti altamente specializzati, fatta eccezione per l'area amministrativa che annovera più persone per garantire una gestione efficiente dei processi contabili e fiscali a servizio del gruppo. Tale struttura complessiva è progettata per garantire competenze necessarie allo sviluppo del business, in particolare competenze interne verticali e distintive su aree strategiche, autonomia operativa, governance efficiente delle partecipazioni, compliance normativa e supporto, indirizzo e controllo per il gruppo.

- quale sia la tempistica normale per le registrazioni contabili

R: Le registrazioni contabili vengono effettuate entro 60 giorni dalla loro manifestazione.

- come siano strutturati (c'è un capoufficio / un team leader / un referente per ogni singolo settore / singola sezione?);

R: Ogni singola Direzione/ Funzione ha un suo responsabile a cui rispondono i singoli riporti.

- a chi riportano i singoli settori / le singole sezioni (al CEO, al CFO, al Presidente, ecc.?).

R: I responsabili di ogni singola Direzione / Area di responsabilità come sopra indicate riportano al CEO, fatta eccezione dell'internal Audit che riporta gerarchicamente al C.d.A. e funzionalmente al CEO.

103) ed in altre parole ... possiamo stare tranquilli:

- che le registrazioni contabili avvengano tempestivamente e nel modo corretto?

R: Sì.

- che vengano tempestivamente pagate le fatture giuste e che vengano monitorati gli incassi delle fatture che emettiamo?

R: Le fatture fornitori vengono pagate entro il termine di scadenza, mentre l'incasso delle fatture emesse è monitorato periodicamente dalla Direzione Amministrativa.

- che siamo in grado di supportare adeguatamente la società di revisione per i controlli di Legge?

R: Sì, come risulta dalla Relazione di revisione allegata al Bilancio Separato e al Bilancio Consolidato.

104) in caso di pagamenti erronei, ad esempio per duplicazione dei pagamenti, come viene gestita la procedura di recupero?

R: La funzione Tesoreria si attiva per il recupero del credito, assistita dalla funzione Acquisti e segue il processo fino all'effettivo recupero del doppio pagamento o attraverso la compensazione con future forniture.

105) in caso di mancati incassi, come viene gestita la procedura di recupero crediti?

R: In primo luogo viene effettuato un sollecito telefonico al cliente. Successivamente viene effettuato un sollecito scritto e nel caso il cliente non effettui il pagamento viene valutata l'opportunità di affidare la pratica di recupero ad un legale esterno.

106) Il collegio sindacale ha rispettato l'art.149 comma 2 del Tuf?

R: Sì.

107) Società dispone, direttamente o tramite soggetti terzi incaricati, di strumenti o analisi periodiche relativi alla **composizione della base azionaria**, anche in forma aggregata (ad esempio per scaglioni di partecipazione o per tipologia di investitore)?

R: La Società si avvale del supporto di società specializzate per analisi sulla composizione della base azionaria flottante. Tali studi sono ad uso interno della Società e la loro finalità è quella di indirizzare le attività di dialogo con gli investitori.

108) Tali informazioni siano messe a disposizione del **Consiglio di Amministrazione** o dei suoi comitati nell'ambito delle attività di monitoraggio della struttura dell'azionariato e delle relazioni con gli investitori?

R: Sì.

109) Quali siano le **fonti tecniche** attraverso cui tali informazioni sono rese disponibili alla Società (ad esempio infrastrutture di gestione accentrata degli strumenti finanziari, intermediari partecipanti al sistema, soggetti incaricati della gestione delle corporate action o altri operatori di mercato)?

R: Le fonti tecniche sono quelle che vengono elencate nella domanda unitamente all'analisi di database pubblici quali Bloomberg, comunicazioni a Consob e partecipazione alle assemblee.

110) Nell'ambito delle registrazioni operative connesse alla gestione degli strumenti finanziari della Società, sia **tecnicamente possibile ricostruire la composizione dell'azionariato a una determinata data storica**, almeno a livello di intermediari partecipanti al sistema accentrato?

R: Nell'ambito delle informazioni rese disponibili attraverso il sistema di gestione accentrata, la ricostruzione della composizione dell'azionariato a una data storica è tecnicamente possibile entro limiti temporali ben definiti. In particolare, la corretta linea di demarcazione per tali analisi è rappresentata dalla data di stacco del dividendo, che costituisce il riferimento operativo a partire dal quale è possibile risalire, almeno a livello di intermediari partecipanti al sistema accentrato, ai soggetti titolari degli strumenti finanziari. Al di fuori di tale perimetro temporale, il sistema non consente una ricostruzione puntuale della composizione dell'azionariato.

111) Tale ricostruzione tecnica può risultare utile o necessaria in contesti previsti dalla normativa o dalla prassi di mercato, quali ad esempio: operazioni di **corporate action**; individuazione dei soggetti legittimati alla partecipazione assembleare in base alla **record date**; esercizio del **diritto di recesso**; verifiche connesse a **OPA** o ad altre operazioni sul capitale?

R: la finalità ad oggi è semplicemente legata ad un miglior indirizzo in particolar modo geografico e qualitativo delle attività di sviluppo del dialogo con investitori attuali e potenziali.

112) La disponibilità di tali informazioni sulla base azionaria rientra nell'ambito dei **presidi di governance e di controllo interno** della Società, anche ai fini della corretta gestione delle relazioni con gli azionisti e della trasparenza informativa verso il mercato?

R: corretta gestione e trasparenza informativa rappresentano un insieme di valori e regole che prescindono da distribuzione, tipologia e residenza geografica degli investitori.

113) La Società ritiene che la disponibilità di tali informazioni sulla base azionaria possa contribuire a rafforzare la **trasparenza dell'informativa agli azionisti**, anche mediante la comunicazione di dati aggregati sulla struttura dell'azionariato?

R: La Società ritiene che attenersi a leggi e regole di informativa previste dalla legge italiana ed europea siano l'approccio da tenere.

114) La Società, direttamente o tramite soggetti terzi incaricati, dispone di informazioni aggregate o analisi relative ai **prezzi medi di acquisto o ai periodi di ingresso degli investitori nel capitale**, utilizzate nell'ambito delle attività di investor relations o di analisi della struttura dell'azionariato?

R: No.

115) Nei casi previsti dalla normativa o nell'ambito di procedimenti giudiziari o regolamentari, sia tecnicamente possibile ricostruire le operazioni di acquisto relative a specifiche posizioni titoli attraverso le registrazioni degli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari nei limiti consentiti dalla normativa applicabili?

R: Domanda non pertinente. Invitiamo a porre la domanda ad Intermediari specializzati.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile!

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it



antifascista

ITALMOBILIARE S.p.A.

 Elenco Fondi pensione sulla base delle
 risultanze a Libro dei Soci
 data riferimento: 31.03.2026

Allegato a domanda n. 62

Nominativo Composto	Indirizzo	Comune	Nazione di residenza	Tolg	Tipologia	Qta
INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA	VIA SALARIA,229	ROMA	ITALIA	SI	Fondo Pensione	785.869
AZVALOR GLOBAL VALUE FONDO DE PENSIONES	PLAZA DE LAS CORTES 2 4 PLANTA	MADRID	SPAGNA	SE	Fondo Pensione	19.547
FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE	PIAZZA NOGARA 2	VERONA	ITALIA	SI	Fondo Pensione	17.955
FONDAZIONE ENPAM	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 78	ROMA	ITALIA	SI	Fondo Pensione	8.849
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	100 WATERFRONT PLACE	WEST SACRAMENTO, CA 95605	STATI UNITI D' AMERICA	SE	Fondo Pensione	2.470
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	1301 PENNSYLVANIA STREET, , CO, , D	DENVER	STATI UNITI D' AMERICA	SE	Fondo Pensione	1.321
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	WILLOUGHBY AVE 11TH FLOOR	JUNEAU	STATI UNITI D' AMERICA	SE	Fondo Pensione	1.229
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	540 EAST 200 SOUTH, UTAH, SALT LAKE	SALT LAKE CITY	STATI UNITI D' AMERICA	SE	Fondo Pensione	847
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	HIGH TECH CAMPUS 5 ETAGE 2	EINDHOVEN	PAESI BASSI	SE	Fondo Pensione	597
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	1200 NORTH INTERSTATE 35	AUSTIN	STATI UNITI D' AMERICA	SE	Fondo Pensione	364
CIBC PENSION PLAN	81 BAY STREET, 34TH FLOOR	TORONTO	CANADA	SE	Fondo Pensione	44



Società: **ITALMOBILIARE S.p.A.****RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSESSO**

Azionisti che possiedono almeno uno dei titoli indicati.

CLASSE	DA	A	Azionisti	Az. Ordinarie			Totale
1	1	1	28	28			28
2	2	10	175	1.029			1.029
3	11	50	498	15.936			15.936
4	51	100	486	41.255			41.255
5	101	500	1.132	306.007			306.007
6	501	1.000	369	294.706			294.706
7	1.001	1.500	135	175.549			175.549
8	1.501	5.000	225	630.588			630.588
9	5.001	10.000	70	518.707			518.707
10	10.001	50.000	85	1.982.702			1.982.702
11	50.001	100.000	22	1.449.132			1.449.132
12	100.001	500.000	22	4.298.863			4.298.863
13	500.001	5.000.000	5	12.358.644			12.358.644
14	5.000.001	10.000.000	0				
15	10.000.001	50.000.000	1	20.419.250			20.419.250
Totale			3.253	42.492.396			42.492.396

DISTRIBUZIONE AZIONI ITALIA - ESTERO

Società : 484 ITALMOBILIARE S.p.A.

Nazione	Titolo	Azioni		Certificati	Azionisti
ITALIA	O Az. Ordinarie	35.248.713		0	2.948
	Totale parziale	35.248.713	82,953%	0	0,000%
ESTERO	O Az. Ordinarie	7.243.683		0	305
	Totale parziale	7.243.683	17,047%	0	0,000%
	Totale generale	42.492.396		0	



(*) Non influenza il totale parziale e generale



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 24/4/2026

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.